

CATELLO PARMENTOLA
con la collaborazione di Elena Leardini

COSTRUIRE, RACCONTARE E CONNETTERE

*La Deontologia nell'esercizio e nella storia
della Professione Psicologica*



CATELLO PARMENTOLA

con la collaborazione di Elena Leardini

COSTRUIRE, RACCONTARE E CONNETTERE

*La Deontologia nell'esercizio e nella storia
della Professione Psicologica*



Ordine degli Psicologi
Regione Abruzzo

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO REGIONALE
DELL'ABRUZZO**

Presidente

Tancredi Di Iullo

Vicepresidente

Ulderico Cicconi

Segretario

Alessandra Ida Cottone

Tesoriere

Arturo Tenaglia

Consiglieri

Bellaspiga Lisa

Campitelli Marco

Collevecchio Angelo

D'Angelo Marida

D'Amico Cinzia

Legge Emanuele

Mammarella Nicola

Manfreda Paolo

Marinelli Stefania

Paris Angela

Zoppo Luigi

*Senza rischiare, non trovi bellezza, niente musica.
Ed è quello il momento
in cui le persone cominciano ad annoiarsi.
(Ezio Bosso)*

*Ai colleghi più giovani.
Vorrei che vivessero questo volume come il loro
libro di testo deontologico, come dispense, materiale
di autoapprendimento. Perché così l'ho vissuto io,
quando l'ho scritto.
C.P.*

RINGRAZIAMENTI

Ho potuto scrivere i miei volumi deontologici con ambizioni di organicità perché ho frequentato organicamente la deontologia, a tanti diversi livelli, negli ultimi trent'anni.

Per questo, debbo ringraziare gli Organi di Rappresentanza della mia comunità professionale, varie Università, le Scuole di specializzazione e tutti gli altri Soggetti che, a vario titolo, hanno stabilmente voluto la mia presenza in diversi Contesti e Sedi Istituzionali.

Credo di avere preso più di quanto ho dato.

Ringrazio il Presidente, il Direttivo ed il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo, per avere voluto ripubblicare questo volume deontologico che, in qualche modo, contiene i precedenti ma li integra in una logica di percorso.

Ringrazio tutti i colleghi e gli allievi che, estremamente interessati alla materia, con gli intensi scambi e le richieste di pareri e materiali, mi costringono a tenere sempre quanto più completa ed aggiornata la mia bi-

biblioteca deontologica, circostanza che mi torna sempre quanto mai utile.

Ringrazio Elena Leardini che ha subito detto un sì -per nulla scontato- alla mia richiesta della sua valentissima mano giuridica, e ha avuto una sopportazione sempre sorridente di quei miei modi e di quel bel po' di ossessività che mi pervadono ogni volta che sono 'sotto pubblicazione'.

Ringrazio Eugenio Calvi, Renato Di Giovanni e Giovanni Madonna per avere autorizzato l'utilizzo della loro bellissima immagine nella foto in copertina e per la qualità e il rigore con cui hanno sempre informato ogni nostra collaborazione professionale e istituzionale e la nostra amicizia e tutte le quote condivise di vita.

C. P.

A chi devo molto di ciò che so.

Grazie a Eugenio e a Guglielmo per avermi consentito di lavorare con loro a Il Nuovo Codice degli Psicologi.

Grazie ai miei Colleghi, impegnati ogni giorno come avvocati in tema di diritto di famiglia e tutela minorile.

Ma grazie, soprattutto, agli Psicologi Italiani iscritti, ai loro racconti, alle continue occasioni di confronto e

crescita che mi offrono ogni giorno, senza le quali non potrei continuare a costruire la mia conoscenza per la deontologia e a connettere in maniera efficace la migliore regola professionale con il diritto.

E grazie a Catello, per questa nuova avventura.

E. L.

Presentazioni

<i>Presentazione del Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo</i>	15
<i>Presentazione dell'autore: Ma, come studente di psicologia, avevo anche i miei bei miti professionali</i>	19
<i>Presentazione di Elena Leardini</i>	33

Costruire, raccontare e connettere, tre modi di dire la deontologia 37

<i>1. Costruire: La Deontologia nell'esercizio della Professione Psicologica</i>	41
Aspetti definitivi e introduttivi	41
<i>La forma e il processo</i>	41
<i>Morale, etica, deontologia</i>	42
<i>Codice deontologico</i>	44
<i>Leggi, norme, codici</i>	42
<i>Norme d'indirizzo, norme precettive</i>	47

Il Codice Deontologico degli Psicologi italiani	51
<i>Un pò di storia</i>	51
<i>Principi fondanti</i>	53
<i>Le criticità nell'elaborazione</i>	56
<i>Articoli di particolare interesse</i>	59
<i>La struttura formale</i>	65

L'Osservatorio Deontologico e le nuove criticità

<i>La revisione del codice</i>	71
<i>Psicologia giuridica</i>	72
<i>La bio-etica</i>	77
<i>L'Europa</i>	79
<i>Le trans culture</i>	81
<i>Codice e regolamento</i>	83
<i>I nuovi ambiti professionali</i>	85
<i>I fronti deontologici</i>	87
<i>Internet</i>	89
<i>Composizione e mandati dell'osservatorio</i>	91

2. Raccontare: la Deontologia nella storia della professione psicologica

<i>Anni 50-60-70</i>	93
<i>Anni 80</i>	94
<i>Anni 90</i>	96
<i>Anni 90 - Albo professionale</i>	97
<i>Anni 90 - Art. 35</i>	99

<i>1993 - La Commissione Etica, Tutela ed Affari Legali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania</i>	101
<i>1993 - Euroetique, il Convegno di Marsiglia del dicembre '93</i>	102
<i>199-1995 - La Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale</i>	103
<i>1995-1997 - Il primo referendum e il nuovo impegno</i>	104
<i>1997 - Il Convegno di Roma</i>	105
<i>1998 - Il secondo Referendum e l'entrata in vigore del Codice</i>	106
<i>1998 - L'Osservatorio Permanente</i>	106
<i>1999 - Il Convegno di Torino sull'attuazione del Codice</i>	109
<i>2002-2005 - L'Osservatorio Permanente</i>	112
<i>2005 - Lo Stato dell'Arte a giugno</i>	114
<i>2006 - L'Osservatorio insediato a settembre</i>	116
<i>2008 - L'Osservatorio ricostituito a settembre</i>	118
<i>2010-2011: gli anni dell'inutile attesa e degli impasse politico-istituzionali al CNOP</i>	121
<i>2011 - L'Osservatorio istituito a novembre</i>	122

3. Connettere: eventi connettivi e 'mischie' intergenerazionali

Il ventennale del codice tra mischie e con-

<i>nessioni</i>	125
<i>La vita fa i suoi giri...: il Convegno di Torino del 2011 per i cento anni di psicologia scientifica e professionale</i>	128
<i>La metafora delle medaglie: le Feste del 2018 per il ventennale dell'entrata in vigore del Codice</i>	135
<i>Di 20 in 20: tutto parla di noi, tutto parla non solo di noi</i>	143
<i>Appendice: il minore nella psicologia forense e nell'art. 31 del Codice Deontologico</i>	
<i>Premessa</i>	153
<i>Riflessioni sulle modalità di intervento nelle situazioni di 'bambini contesi'</i>	157
<i>Il minore nelle linee guida di psicologia giuridica e forense</i>	160
<i>Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Dentologico degli Psicologi</i>	
<i>Consenso informato</i>	164
<i>Consenso informato nel caso di minori</i>	167
<i>Responsabilità genitoriale</i>	168
<i>Dieci consigli</i>	171
<i>Proposte di modifica all'art. 31</i>	175
<i>Bibliografia</i>	183
<i>Note biografiche</i>	187

PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE ABRUZZO

Il Codice Deontologico rappresenta l'elemento portante di ogni professione ordinata, compresa quella dello Psicologo.

Lungi dall'essere solo un insieme di doveri, in realtà il Codice Deontologico è la carta d'identità del professionista, è un luogo dove ciascuna professione definisce norme atte a creare una coscienza collettiva negli appartenenti alla comunità professionale, norme che servono alla tutela del cliente, alla tutela del professionista nei confronti del collega, alla tutela del gruppo professionale, alla responsabilità nei confronti della società.

Ogni professionista ha la responsabilità di conformare il proprio comportamento alle norme del codice deontologico tenendo sempre conto della dimensione etica di una professione come la nostra, tra l'altro da poco transitata con la Legge 3/2018 all'interno del sistema salute e quindi ricompresa definitivamente tra le professioni sanitarie.

In occasione del ventennale del nostro Codice De-

ontologico (1998 – 2018) ero alla ricerca del “modo migliore” per celebrare l’evento.

Il rapporto di amicizia e di colleganza con il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Dott. Roberto Calvani, mi ha permesso di conoscere il lavoro del collega Catello Parmentola, primo estensore nel 1998, unitamente a Eugenio Calvi, Renato Di Giovanni e Giovanni Madonna, del nostro Codice Deontologico.

Ho letto con piacere il volume: io stesso ho potuto rivisitare tempi, spazi e persone che hanno costellato la mia formazione e il mio essere psicologo. Non vi nascondo le emozioni da cui sono stato pervaso.

Ma soprattutto ho trovato forme e contenuti che da tempo cercavo per veicolare, come un Presidente dovrebbe sempre fare, il messaggio sul significato profondo che il Codice Deontologico assume per ciascun professionista.

In particolare e tra gli altri mi ha colpito il titolo del volume ***Costruire, Raccontare e Connettere***.

È lo stesso Catello Parmentola a spiegarlo:

“A differenza dei Convegni, però, questo volume parte dal Costruire perché, se non ci fossero stati prima il Codice e le cose tecniche, non avrebbe – dopo – potuto esserci il loro racconto....Poi, nella seconda parte, c’è il racconto della nostra deontologia ma, stavolta, dentro la più ampia storia della nostra comunità professionale... Il perché di questa operazione è disvelato

dalla terza parte, connettere, che dice con chiarezza la voglia di collegare tutto, la deontologia e la storia comunitaria, le diverse generazioni, quindi, le cose più tecniche e anche, perfino, qualche richiamo di storia personale. È grazie al raccontare della seconda parte del volume che il costruire iniziale va a connettersi con tanti altri aspetti e livelli: è il raccontare che porta alla fine al connettere della terza parte. Dunque, costruire, raccontare, connettere.... Il connettere della terza parte vorrebbe catturare i colleghi più giovani in una fascinazione identitaria, fare loro sentire il calore e la solidità della grande storia comunitaria in cui sono inseriti, connetterli alle loro radici, ai nostri Maestri, agli anziani miti con cui ogni racconto inizia, compreso questo, compreso questo volume.”

Avevo trovato, finalmente, il “modo migliore” per celebrare il ventennale.

L’attenzione che sin dal primo momento dell’inse-diamento nelle funzioni di presidente ho posto verso le nuove generazioni di colleghi e la tensione costante nel trasmettere loro il senso di appartenenza alla nostra comunità professionale e lo spirito identitario, trovavano, finalmente, nel volume di Catello Parmentola un punto di sintesi.

Da qui dapprima l’idea di organizzare un evento in cui lo stesso autore potesse illustrare il Suo lavoro e successivamente, giacché Catello Parmentola, con un

gesto di estrema generosità all'interno del quale si concretizza appieno il principio di colleganza, ci ha fatto dono del suo lavoro, ho deciso di pubblicarlo.

A Catello Parmentola esprimo a nome mio personale, del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo e di tutta la nostra comunità professionale, i sensi di una profonda gratitudine.

Un ringraziamento sentito anche a Roberto Calvani: senza di lui non sarei venuto a conoscenza del volume.

Ambedue, Parmentola e Calvani, con la spontaneità e la semplicità del gesto hanno dato significato al concetto di colleganza.

A voi tutti auguro di trovare nella lettura del volume quegli elementi che possano aiutare ciascuno a riscoprire o scoprire l'orgoglio di essere psicologi.

Tancredi Di Iullo
Presidente
Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo

*Ma, come studente di Psicologia,
avevo anche i miei bei miti professionali*

La storia di questo volume

L'esposizione soggettiva porta qui, e in altri passaggi più avanti, a raccontare -più agevolmente- in 'prima persona'.

In un primo momento, ho pensato che questo potesse essere un problema, una deroga agli standard delle pubblicazioni 'scientifiche'.

Mi ero ripromesso, infatti, una lettura revisionale che oggettivasse i contenuti e li rendesse sempre in terza persona.

Ma non ci sono riuscito e non sapevo spiegarmi perché.

Poi ho capito: il raccontare -anche *mischiato*- di storie, di appartenenze, di identità, tra spirito di servizio istituzionale e incontri e rapporti interpersonali e grandi riconoscimento e rispetto intergenerazionali, il raccontare sincero delle proprie esposizioni ed emozioni,

l'intreccio dei livelli e il resto, alla fine ricadeva come qualcosa di integro, qualcosa di molto ma molto deontologico, lasciava nel setaccio una specie di storia deontologica esemplare. Utilmente esemplare.

Mi sono reso conto, alla fine, che nel *raccontare* della seconda parte del volume, e nel *connettere* della terza, non avevo detto meno deontologia di quanto ne avessi detta nella prima parte, quella del *costruire* tecnico, degli articolati e delle nozioni formali. Non avessi fatto meno deontologia di quanto ne avessi fatto nella prima parte.

Il costruire o il raccontare o il connettere, erano solo modi diversi di dire la deontologia. Modi diversi di dire una stessa unica cosa.

Il flusso narrativo, le libere associazioni, la scrittura in prima persona, l'evocazione di storie, ricordi, pensieri, anche personali, restavano coerentemente nel perimetro di un volume dedicato alla deontologia, anzi mediavano un'operazione massimamente deontologica: conquistare alla deontologia, la sua importanza, i suoi significati, i suoi aspetti tecnici. Tutto doveva restare nel volume così com'era stato 'sentito', perché le difformità dagli standard costituivano proprio le gambe più suggestive su cui fare viaggiare un'adesione ai temi deontologici e il rispetto convinto dei loro modi di regolazione.

Questo libro è stato richiesto per accompagnare la Festa del Codice prevista in Friuli per l'autunno, nell'impossibilità formale di fare accompagnare la festa da una pubblicazione precedente, di cui era comunque essenziale conservare le 'oggettive' e immutabili cose tecniche e lo spirito istituzionale e divulgativo.

Riflettendo cosa cambiare, integrare, aggiornare nella logica di un volume abbastanza nuovo da giustificarsi come operazione editoriale, mi ha soccorso la vita, la vita mi ha fornito la risposta.

Questo libro viene dalla vita: è sgorgato 'a sorpresa' dalla bella mischia 'generata' dalla ricorrenza del ventennale dell'entrata in vigore del Codice deontologico degli psicologi italiani, di cui sono stato uno degli estensori.

Invitato un po' a destra e a manca per le feste e le celebrazioni a riguardo, non potevo ovviamente, in quei contesti festosi, portare cose troppo tecniche.

Mi sono, più coerentemente, ritrovato a raccontare, evocare, collegare storie, incontri, persone, emozioni, molto di quello che stava circolando. Mi sono reso conto che le celebrazioni del ventennale 'incarnavano' innanzitutto una bella mischia intergenerazionale, perché erano organizzate dall'attuale generazione ordinistica, mediamente quarantenne, per i colleghi più giovani (trentenni) che, nel contesto celebrativo, incontravano

la generazione sessantenne di estensori del Codice che raccontavano le gesta anche dei loro Maestri ottantenni. Una mischia così bella che ha fatto saltare palinsesti e canovacci.

Ho portato, regalato, dedicato parole ad ogni diversa generazione, la tecnica è finita sullo sfondo e, in primo piano, ho ritrovato incontri, letture, ricordi, emozioni.

Metaforicamente, è come se Questo fosse stato aggiunto in questi ultimi vent'anni alla costruzione tecnica di vent'anni prima: una forma di sedimentazione, nuove assegnazioni di senso, una storicizzazione, un rendersi meglio conto, una nuova esposizione, 'sentire' -nel vederla celebrata- quanto fosse ritenuta importante la nostra deontologia, quanto fosse importante la nostra storia.

E allora, quando mi è stato proposto questo volume, ho avuto facile gioco nel pensare immediatamente che era Questo che dovevo aggiungere ai precedenti, dovevo aggiungerci il 2018, dovevo avvolgere la tecnica in questa atmosfera, dovevo portare e far respirare nel libro tutto quello che era circolato durante le feste del ventennale, dire quello che si riesce a dire, provare a fare immaginare quello che non si riesce a dire.

Anche per questo, materialmente oltre che simbolicamente, ho voluto coinvolgere, nel lavoro di integrazione e aggiornamento, una figura nuova, nuova perché conosciuta nel 2018 in occasione proprio di una delle

Feste del Codice, nuova perché non psicologa (ma molto consueta ed esperta della materia), portatrice quindi di uno sguardo e di una scrittura nuovi e diversi.

Ho pensato che l'avvocato Elena Leardini potesse quindi essere la collaboratrice ideale nel contribuire a rendere questo libro un libro nuovo, altro e diverso, come nel desiderio dell'Editore committente, l'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia prima e l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo dopo, e nel corretto rispetto delle norme editoriali. Ed è un libro un po' più definitivo, che esprime davvero tutti i tempi deontologici vissuti, compresi questi ultimi mesi.

Che sarebbero poi, anche, tutti i tempi -dottrinari, tecnici ed istituzionali- della deontologia degli psicologi, dal 1993 ad oggi.

Semplicemente, ho sempre pensato di mettere in libri tutto quello che è utile di tutto quello che so ma, in questa occasione, per la prima volta, ho aggiunto anche delle risonanze.

Resta, comunque, lo spirito di servizio di sempre: far trovare qui tutte le nozioni indispensabili, pensare agli allievi, alla logica del materiale di auto-apprendimento, alla logica delle dispense, dei libri di testo.

Dato questo vissuto di servizio, per questo tipo di pubblicazione, è più bello che 'si venga pensati' sempre da un Editore istituzionale, un Ordine regionale degli Psicologi, per una deontologica sottrazione del pro-

getto ad ogni prosaicità di mercato e ad ogni equivoco in tal senso.

La copertina di questo volume

La copertina di questo volume è molto mirata e, in qualche modo, lo contiene, contenendo molti dei suoi elementi più significativi.

In copertina (quarta compresa) ci sono ovviamente

1. *il nome dell'autore,*
2. *il nome di una collaboratrice,*
3. *il titolo del volume,*
4. *una foto,*
5. *il sottotitolo,*
6. *il nome dell'Editore.*

‘Mirare’ ognuno di questi elementi è già un modo di presentare compiutamente il volume.

1. Il nome dell'autore

Stavolta il nome non è solo dovuto nella ‘ovvia’ previsione grafica: l'autore c'è davvero nella storia e nella esperienza edificativa di questo volume, non solo perché ne è, ovviamente, l'autore e neanche perché c'era ai tempi dei fatti narrati e ai tempi dei fatti più recenti che in questo volume si sono integrati. E neanche perché questo volume l'ha voluto, voluto così, pensato e

scritto così eccetera.

No, in questo caso, l'autore c'è proprio perché ha deciso di esserci, di esporsi, di costituirne un contenuto diretto. Tra le possibilità connettive, ha ritenuto di potere anche contemplare, stavolta, la connessione a tratti di storia personale, a qualche evocazione, a qualche risonanza.

2. Il nome di una collaboratrice

La scelta della collaboratrice ha intercettato molti mirati significati. Presente alla festa del Codice di Milano del 16 febbraio 2018 e, quindi, espressione di questo tempo e di questa 'atmosfera', si prestava molto a delle integrazioni aggiornative che li riflettessero.

Qualificata dalla lunga esperienza come consulente legale in materia deontologica presso l'Ordine lombardo, si era già impegnata, allo stesso modo, come coautrice del recente volume di Calvi e Gulotta, edito dalla Giuffré, *Il Nuovo Codice deontologico degli psicologi*.

Infine, essendo ovviamente sempre la stessa la costruzione tecnica del Codice contenuta nei diversi volumi, giustificare questo volume passava anche attraverso la possibilità di interventi nuovi da parte di nuovi soggetti, soggetti tanto più nuovi se figure professionali diverse, con punti di vista e modi di scrittura diversi.

Su queste premesse, Elena Leardini rispondeva perfettamente ad ogni requisito.

3. Il titolo del volume

Il titolo non poteva essere solo tecnico, essenziale e descrittivo, perché questo volume non si sarebbe giustificato se non ci fosse stato il ventennale del Codice, con tutto il raccontare ed il connettere del 2018 e delle tante Feste del Codice.

E quindi tutto il 2018 presente nel volume doveva essere evocato anche in copertina, affinché la copertina fosse adeguatamente rappresentativa del volume.

È quindi evocato in copertina in molti diversi modi, comprese le parole del titolo che aggiungono, alla costruzione degli anni '90, il raccontare e il connettere che ha informato il ventennale del 2018.

4. Una foto

La foto contiene una locazione (La Casa della Psicologia di Milano), i 4 estensori del Codice (tre seduti e il sottoscritto in piedi, al microfono), un Evento (la Festa per il ventennale del Codice del 16 febbraio 2018), una slide alle spalle del relatore con un'immagine (appunti per un esame universitario) e una scritta sovrapposta (*ma, come studente di psicologia, avevo anche i miei bei miti professionali*) che dà anche il titolo a questa presentazione.

- La locazione (La Casa della Psicologia di Milano)

La Casa della Psicologia è uno dei più ricorrenti 'Luoghi di Adesso' della psicologia italiana. La ce-

lebrazione -proprio lì- di una ricorrenza, costituisce, quindi, una significativa integrazione di tempi diversi, tra connessioni e mischie intergenerazionali ma, anche, dei festosi modi e linguaggi organizzativi. Infine Casa e foto hanno una bella resa estetica, con quella scultura lignea del logo degli psicologi in primo piano sul tavolo-palco dei relatori.

- I 4 estensori del Codice (da sinistra, per chi guarda la foto: Eugenio Calvi, poi il sottoscritto in piedi, al microfono, quindi Renato Di Giovanni e Giovanni Madonna)

Intanto, la copertina con tutti i quattro estensori è una copertina onesta perché la costruzione del Codice è stato un lavoro di tutta questa squadra. Poi è onesta anche, perché, esponendo i soggetti e non solo gli oggetti e i contenuti, dice che il volume non è più solo tecnico ma integra persone, incontri e storie.

Infine, sono rarissime le foto con i quattro estensori assieme e sono, ogni volta, anche una sede di confronto e bilancio. Dopo tanti libri deontologici, era bello fissare su una copertina anche questo.

È anche una rappresentazione onesta il protagonista essere in piedi, al microfono, di uno dei relatori, proprio il sottoscritto, non solo perché concretamente autore del volume. Lo è, soprattutto, perché è stato più personalmente esposto nel desiderare l'evento e nelle tante connessioni che l'hanno reso possibile: presenza

diretta nella Commissione giuridica del CNOP, esercizi di colleganza col Presidente dell'Ordine lombardo, il tempo avuto per una partecipazione all'evento più e meglio preparata.

- Un Evento (la Festa per il ventennale del Codice del 16 febbraio 2018)

Questa festa doveva essere in copertina perché rappresentativa delle Feste del Codice del 2018, fra l'altro la prima (e l'unica nella ricorrenza precisa dell'entrata in vigore). Feste del Codice rappresentative del ventennale e del 2018, a loro volta rappresentativi di un'atmosfera e di tante cose che hanno viaggiato per dentro quest'anno, nel corso di quest'anno. Cose che, se sono finite, raccontate e connesse nel volume, era giusto che fossero evocate anche sulla sua copertina.

- Una slide alle spalle del relatore

L'immagine della slide ritrae gli appunti del sottoscritto, diciannovenne nel 1974, per l'esame di Psicofisiologia con il professore Ammaniti.

Sono scritti a mano, sono minuziosi.

Come furono scritti minuziosamente a mano gli articoli del Codice venti anni dopo, non essendoci ancora i computer.

Sono i soli due casi di appunti scritti a mano religiosamente conservati, rispettivamente da 44 e da 24 anni.

È bello pensare di essere contenuti in un racconto esemplare che comincia con degli appunti scritti mi-

nuziosamente a mano e finisce con altri appunti scritti minuziosamente a mano, che inizia con un esame universitario e finisce col Codice deontologico degli psicologi italiani. La scritta sovrapposta all'immagine, *“Ma, come studente di psicologia, avevo anche i miei bei miti professionali”*, è l'inizio di un altro racconto esemplare: un inizio che vedeva, nel 1974, i miti professionali stagliati lontani, remoti.

La fine di questo racconto esemplare è il Convegno del Centenario (per i cento anni della psicologia scientifica e professionale) del 2011 a Torino, con i miti accanto, con tutta la distanza percorsa (non colmata, per carità...).

Pensare di essere contenuti in un racconto esemplare che comincia con un esame universitario difficile e una testa trasognata e finisce in mezzo ai propri miti professionali, tra Cesa Bianchi e Bertini..., chiedendosi giocosamente se questo sia da intendere come una prova dell'esistenza o della inesistenza di Dio.

5. Il sottotitolo

Il sottotitolo, *La deontologia nell'esercizio e nella storia della professione psicologica*, è pedissequamente didascalico per vari motivi. Innanzitutto, come ogni sottotitolo, 'doveva dire' il libro, riacciuffando il titolo -un po' sognatore, appresso a un vaste programma- e riportandolo sulla terra: si tratta di un volume deonto-

logico, tecnico, con ambizioni 'di servizio', di utilità pratica, 'da usare'.

E costruire viene prima di raccontare perché non si può raccontare ciò che ancora non è stato costruito, che ancora non esiste.

Vale per la costruzione del Codice da parte degli estensori e vale per l'esercizio professionale di ogni singolo psicologo.

E vale, anche, per ogni aspetto formale che deve, sempre, 'venire prima' di ogni aspetto processuale, compresa la configurazione in un processo narrativo.

Anche l'espressione professione psicologica costituisce un'adesione mirata ad uno specifico perimetro e una specifica intenzione: si tratta fundamentalmente di esercizio e storia della professione psicologica, della deontologia dentro queste realtà costituite dalla Legge istitutiva del 1989.

Il gusto del racconto un po' più libero e le suggestioni connettive della terza parte del volume allargano inevitabilmente un po' il campo, ma non troppo.

Il perimetro di riferimento dell'autore è la deontologia 'costituita' dentro la professione 'costituita': il tempo e le cose che ha direttamente partecipato e che sa, che sa per averle direttamente partecipate, il file della sua vita professionale.

La deontologia nella storia della psicologia o, anche, della comunità professionale tout court, sarebbe stata

oltre il tema, troppo vaste programme per l'appunto, un programma sovrastante.

Il sottotitolo, quindi, dice precisamente, con onestà, il volume, ne descrive la struttura: prima la costruzione della deontologia per l'esercizio professionale, poi il raccontare la deontologia per la storia professionale: quindi, la deontologia nell'esercizio e nella storia della professione psicologica e, solo alla fine, un più libero 'riprendere' e connettere per l'occasione del ventennale del Codice, la terza parte del volume, il ventennale che si aggiunge, il 2018 che si è aggiunto.

6. Il nome dell'Editore

E anche il nome dell'Editore ha più senso dell'ovvia previsione grafica in ogni copertina.

Il Presidente dell'Ordine dell'Abruzzo voleva la presenza del sottoscritto alla Festa del Codice di ottobre nella sua Regione e, per l'occasione, chiedeva la possibilità di ripubblicare in seconda edizione *Costruire, Raccontare e Connettere*.

E' stata un'intensa intenzione (*intensione*): la fantasia di un volume che rinascesse, ancora una volta, da sé.

Un nuovo editore è stato, quindi, nuovamente leva di un processo che ha sovrastato la mera operazione editoriale, il semplice progetto di ri-pubblicare un volume.

Per questo, anche lì in copertina, significa più di

quanto significhi normalmente la previsione grafica del nome dell'Editore in copertina.

Era il 2000, quando, per puro caso, venni a sapere che l'allora Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia dott. Robert Bergonzi e, in particolare, la dott. Mariateresa Lupo, Coordinatrice della Commissione Etica, cercavano una figura con formazione legale che potesse affiancare in maniera pressoché stabile i lavori in ambito deontologico.

Fin da subito, mi chiesi quale fosse il ruolo che dovevo giocare.

Un po' perché è un mio pallino, quello di cercare di capire, se faccio parte di una squadra, come meglio adoperarmi per esaltare il ruolo di tutti; ma un po' anche perché l'idea di una figura giuridica stabile non piaceva a tutti e dei dubbi che venivano espressi in proposito ho sempre fatto tesoro, ritenendone alcuni anche più che legittimi.

In cosa poteva consistere il mio contributo come legale?

Dovevo 'dettare' le regole giuridiche? 'Così dice la norma e quindi così lo psicologo deve fare?'

O, invece, dovevo 'semplificare la vita allo psicolo-

go'? Trovare l'escamotage giuridico perché lo psicologo potesse muoversi come meglio riteneva e a seconda del proprio sentire?

Non erano interrogativi da poco, per me; importanti erano già i temi che ci vedevano impegnati, come Commissione e come Consiglio.

Già si discuteva dell'intervento su soggetto minore e ci si domandava se l'art. 31 C.D., laddove parlava di 'esercente' e non di 'esercenti' la 'potestà' genitoriale, intendesse in sostanza legittimare un intervento su minore con il consenso di un solo genitore, se affidatario. Si discuteva su quali fossero gli 'atti tipici' della professione; su portata, limiti e caratteri distintivi rispetto ad altre figure, 'storiche' come quella del medico oppure 'nuove' come il counsellor.

In estrema sintesi, ci si interrogava su come e quanto lo psicologo dovesse saper portare e difendere le proprie specificità pur riuscendo ad inserirsi in maniera consapevole, congrua ed efficace all'interno di tutti i vari contesti operativi.

Per rispondermi sul mio ruolo, potevo contare su una mia pregressa esperienza personale.

Già ai tempi della mia tesi di laurea, su 'Il ruolo dell'esperto nella giurisdizione minorile', discussa con la Prof. Carla Faralli a Bologna nel 1995, avevo potuto conoscere e avvicinarmi a temi estremamente delicati grazie al lavoro su casi concreti e le interviste effettuate

con gli operatori, psicologi e assistenti sociali.

La pratica professionale in tema di diritto di famiglia, la consulenza presso il C.P.D. di Milano e l'assistenza ai corsi di formazione per operatori sociali tutte esperienze rese possibili dall'avv. Giovanna Chiara mi hanno sempre aiutato a vedere tali temi da punti di vista diversi. La mia collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Lombardia, nata (forse?) per caso, si è rivelata naturale destinazione professionale, ma soprattutto nuovo punto di partenza.

Ho avuto il privilegio di confrontarmi personalmente con il Maestro Danovi; il primo libro che ho comprato è stato il testo di Eugenio Calvi e Guglielmo Gulotta.

Ma se devo fissare un momento preciso di volta, lo farei risalire ad una Commissione molto vivace e ad un dibattito molto sentito e di spessore.

Si discuteva di rapporto tra segreto professionale e obbligo di denuncia.

Ad un certo punto, una Commissaria, professionista di grande esperienza e competenza, se ne venne fuori con un sentito: 'Ma io sono un'analista! Il segreto professionale è per me uno strumento irrinunciabile! Piuttosto che tradire l'alleanza con il mio paziente, vado in galera!'

Per me, queste parole furono la chiave per capire finalmente cosa fosse la professione di psicologo e cosa dovesse essere la deontologia professionale.

La Deontologia professionale non è né una petizione di principio né una licenza.

Per quanto potessi essere o meno d'accordo con quella frase, essa non era stata pronunciata in forza di una sterile presa di posizione di parte e neppure con arroganza.

Nell'affermazione della Commissaria c'erano: consapevolezza del proprio ruolo, competenza, tutela prioritaria del destinatario della prestazione, assunzione di responsabilità.

‘Se questa è la Deontologia professionale’ mi sono detta ‘allora io come giurista non devo fare altro che lavorare a quattro mani con lo psicologo per declinare in termini giuridici la buona regola psicologica perché insieme di giunga, della norma deontologica, a restituirne il senso e preservarne il valore’.

Nel mio piccolo, intendo continuare su questa strada.

COSTRUIRE, RACCONTARE E CONNETTERE, TRE MODI DI DIRE LA DEONTOLOGIA

Questo volume inizia con la sua copertina: c'è una foto del 16 febbraio 2018, ci sono i quattro estensori del Codice al tavolo dei relatori nel Convegno del Ventennale tenuto alla Casa della Psicologia di Milano, occasione che li ha riuniti dopo molti anni.

Io sto al microfono e, dietro, si intravede una slide: la foto degli appunti per l'esame di psicofisiologia che tenni con il prof. Ammaniti nel 1974.

A Milano, tuttavia, in quel contesto, questa slide introduceva i miti professionali di allora, per cominciare la nostra storia da molto lontano, per connettere tutto.

Portai a quel Convegno tre parole: la prima era, appunto, raccontare e la dedicaì alle generazioni precedenti che avevano lottato per la nostra Legge istitutiva; la seconda era costruire e la dedicaì alla mia generazione professionale che aveva costruito tante cose, subito dopo la legge istitutiva (Albo, Ordini regionali, Cassa Previdenziale, Codice deontologico...); la terza era connettere e la dedicaì ai colleghi più giovani, con l'au-

spicio che si facessero identitariamente solidi del conoscere e 'riconoscere' la bella storia che ci contiene, del riconoscerne il valore.

La struttura dell'intervento di Milano l'ho portata pari pari nelle altre Feste del Codice nel corso del 2018 e, la stessa struttura, ho voluto portarla anche qui, darla anche a questo volume.

Siccome nel 2018, il raccontare emozionato è prevalso sul costruire tecnico, anche tutte le parti nuove di questo volume ne sono state informate: 'ho raccontato' nella presentazione, nell'introduzione, ovviamente nella parte del raccontare e, anche molto nella terza parte, la parte del connettere. Un inesauribile flusso narrativo; avevo evidentemente bisogno di questo, di un volume come questo.

A differenza dei Convegni, però, questo volume parte dal costruire perché, se non ci fossero stati prima il Codice e le cose tecniche, non avrebbe - dopo potuto esserci il loro racconto.

La seconda parola diventa, dunque, la prima: costruire.

Poi, nella seconda parte, c'è il racconto della nostra deontologia ma, stavolta, dentro la più ampia storia della nostra comunità professionale, ovviamente per quella parte che so meglio, che ho generazionalmente intercettato.

Il perché di questa operazione è disvelato dalla terza parte, connettere, che dice con chiarezza la voglia di collegare tutto, la deontologia e la storia comunitaria, le diverse generazioni, quindi, le cose tecniche e anche, perfino, qualche richiamo di storia personale.

È grazie al raccontare della seconda parte del volume che il costruire iniziale va a connettersi con tanti altri aspetti e livelli: è il raccontare che porta alla fine al connettere della terza parte.

Dunque, costruire, raccontare e connettere.

Le cose tecniche sono sempre le stesse e immutabili ('storicizzate') ma sono state filtrate da uno sguardo e una scrittura nuovi e diversi, quelli di Elena Leardini.

Infine, lo spirito di servizio è ancora espresso anche in Appendice, con un lavoro sulla frontiera deontologica (e non solo) più ostica: il Minore nel forense.

Va bene avvolgere le cose tecniche in un racconto, però era altrettanto importante che non ne andasse comunque perduta nessuna: non è proprio per questo che si avvolgono le cose?

Il connettere della terza parte vorrebbe catturare i colleghi più giovani in una fascinazione identitaria, fare loro sentire il calore e la solidità della grande storia comunitaria in cui sono inseriti, connetterli alle loro radici, alle nostre radici, ai nostri Maestri, agli anziani miti con cui ogni racconto inizia, compreso questo,

compreso questo volume.

Il connettere e questo volume terminano sulle generazioni più giovani, tra suggestioni identificative e pensiero -giocosamentemagico, i ricorsi e le cabale.

Un volume in cui le cose tecniche ci sono tutte, ma finisce con l'esserci anche qualcosa di me, tra le tante altre cose, in una fortuita logica del 'venti', essendomi laureato nel 1978, avendo partecipato all'estensione di un Codice entrato in vigore nel 1998 e venendo, quindi, coinvolto in celebrazioni del ventennale nel 2018.

La vita fa i suoi giri, ha i suoi strani disegni.

Aspetti definitori e introduttivi

La forma e il processo

Un qualunque **processo** (creativo, relazionale...) può essere tanto meglio 'liberato' quanto più è definita la premessa formale (la **forma** in premessa).

Ciò vale per la relazione clinica, nella quale il processo terapeutico può svolgersi bene anche perché prima è stato stipulato un contratto, istituito un contesto, chiarita la forma.

La rigorosa definizione di un contratto terapeutico è sempre una condizione necessaria, anche quando non è sufficiente 'a fare buona clinica'. Ciò vale anche più in generale: tanto più si può svolgere bene ogni processo professionale, quanto più si è protetti e garantiti dentro una professione adulta, formalizzata, identificata nei suoi Albi, nei suoi Codici, nella sua Previdenza.

Non c'è, quindi, mai contraddizione tra l'impegno epistemologico per liberare il processo e l'impegno deontologico per vincolare le forme, compreso l'impegno

istituzionale per dotare la comunità professionale di un Codice in tal senso.

Morale, Etica, Deontologia

Anche gli psicologi, infatti, Istituito l'Albo e costituiti gli Ordini, dovettero darsi (1993) un Codice Deontologico.

I Colleghi che se ne occuparono dovettero fare un po' di lavoro preliminare, tradurre e studiare i Codici Deontologici degli altri Paesi, studiare un po' di Codice Penale e Codice Civile.

Dovettero anche chiarirsi prima le idee su qualche termine contiguo che avrebbe potuto indurre in confusione.

La deontologia, infatti, non è la **Morale**, poiché la parola morale descrive e definisce costumi, stili di vita, comportamenti e pensieri, con riferimento a ciò che è considerato bene e a ciò che invece è considerato male.

Essa, quindi, segue i tempi, l'evoluzione delle esigenze degli individui e delle comunità.

Non è neanche l'**Etica**, poiché l'etica è quella parte della filosofia che studia la morale, cioè costumi e comportamenti, cercando di comprendere e definire i criteri in base ai quali è possibile valutare scelte e condotte degli individui e dei gruppi.

La **Deontologia**, invece, è l'insieme di principi, regole e consuetudini che ogni gruppo professionale si dà

e deve osservare nell'esercizio della sua professione.

I concetti di **Morale** e **Etica**, nella loro accezione più vera, rifuggono di per sé da imposizioni; invece la **Deontologia**, nelle sue quote etiche passive, è -prima di tutto- dovere, declinato in termini giuridici per consentire l'applicazione di un'espressa sanzione in caso di sua violazione.

La deontologia, dunque, sovrappone nella sostanza tre dimensioni: l'Etica, la Scienza, la Società.

E, quanto alla forma, si ispira al Diritto, adottandone principi e formule. La sua dimensione etica è quella della soggettività, della filosofia dell'azione volontaria del soggetto.

La dimensione della scienza è quella data dal vertice di osservazione specifico di una disciplina definita su basi scientifiche.

La dimensione sociale è quella del sistema di valori e di regole che strutturano la convivenza di una collettività.

È quindi una dimensione fortemente evolutiva, storicamente determinata e con un livello di complessità elevato.

Ciò comporta il necessario ricorso a convenzioni che fissino il senso del comune sentire riguardo a quale sia la buona (migliore) regola metodologica in quel determinato periodo storico, nonché a formule generali e astratte che consentano la comprensione e l'applica-

zione più estese possibile di tale regola.

La deontologia, in fondo, con i suoi strumenti formali, descrive i corretti (gli obblighi) e gli scorretti (i divieti) incroci tra funzioni umane e funzioni professionali.

Introducendo le funzioni umane, la deontologia impatta il 'soggetto professionale' (la persona dello psicologo), e quindi inevitabilmente l'**epistemologia**.

Da un altro versante, introducendo norme e regole, la deontologia fa accedere alla codificazione dei contesti e quindi, in ultima analisi, alla **cultura istituzionale**, contribuendo a rendere la professione dello psicologo una professione adulta.

Per questi motivi, tra epistemologia e cultura istituzionale, la deontologia può contribuire all'identificazione professionale dello psicologo. Tanto è vero che l'estensione del Codice Deontologico è tra i soli due atti previsti normativamente, e il primo successivo all'istituzione dell'Albo e alla costituzione degli Ordini.

Codice Deontologico

Il principale strumento formale della deontologia è il Codice Deontologico.

Il **Codice Deontologico** è lo strumento, scritto e reso pubblico, che stabilisce e definisce in via generale e astratta le regole di condotta che devono necessaria-

mente essere rispettate nell'esercizio in concreto di una specifica attività professionale.

Il Codice Deontologico definisce in ambito sociale l'etica della relazione, fissandone le norme e, quindi, sottraendola in parte alla mera predisposizione soggettiva del singolo professionista.

Invero, se l'etica è la filosofia dell'azione volontaria del soggetto, il Codice Deontologico la va a definire nell'ambito di una relazione professionale, di un sistema in cui la libertà di un soggetto finisce dove inizia il (doveroso) riconoscimento dei diritti di un altro soggetto.

Lo Psicologo si trova ad uno dei vertici di una figura geometrica complessa, dove agli altri vertici sono: l'utente, il committente, l'istituzione e la società.

All'agire tecnico-professionale si deve affiancare la consapevolezza e la capacità di svolgere una funzione cardine, di essere punto di riferimento etico per lo sviluppo della relazione tra i diversi vertici.

Leggi, Norme, Codici

Fermo restando che la 'materia prima' di cui si compone la deontologia è data dalla buona regola professionale, non può esserne fino in fondo compreso il senso senza conoscere il contesto giuridico formale al cui interno se ne sviluppano gli aspetti più tecnici.

Tutto discende dal **Principio di Legalità**: *nullum*

crimen nulla poena sine lege scripta.

Senza una Legge scritta non può dunque definirsi alcun illecito e non può definirsi alcuna sanzione.

Lo psicologo, nell'esercizio della professione, deve rispettare le norme del Codice Deontologico, ma prima ancora quelle dell'Ordinamento Giuridico generale.

Le norme vanno poste in posizione gerarchicamente ordinata le une rispetto alle altre, secondo il fondamentale principio di **gerarchia delle fonti di diritto**, che definisce il 'grado di cogenza' delle norme (ovvero la forza vincolante di ogni singola norma, regolando l'eventuale prevalenza dell'una rispetto alle altre).

Una norma deontologica non potrebbe mai essere applicata ove fosse contraria a principi generali dell'ordinamento giuridico che trovino riconoscimento in altre (e più cogenti) norme, quali quelle costituzionali o anche ordinarie.

Principi quali quello del *neminem laedere*, del rispetto della vita privata e familiare del soggetto, del suo diritto all'autodeterminazione sono sanciti in Carte fondamentali dei diritti umani, prima ancora che nel Codice Deontologico.

E anche senza un Codice deontologico tali diritti devono essere rispettati dallo psicologo.

Ad un altro livello di cogenza, si pongono le **norme deontologiche**, Leggi scritte a cui un gruppo professionale affida la tutela del proprio sistema etico perché in

quel sistema si riconosce.

I **Codici Deontologici** raccolgono tali norme deontologiche in un corpo unico e coerente.

Il senso del Codice deontologico, quindi, va ricercato nel taglio ‘specialistico’ delle sue norme, le quali non si pongono (e neppure devono porsi) come mero duplicato di obblighi già previsti, bensì come puntuale declinazione di tali obblighi alla luce delle specificità della professione di psicologo.

Norme d’indirizzo, Norme Precettive

Le **norme giuridiche d’indirizzo** (secondarie) prevedono e regolano il **Quadro Complessivo** in cui trovano fondamento giuridico le norme precettive (Costituzione della Repubblica, Leggi Quadro). Le **Norme Giuridiche Precettive** (primarie) regolamentano i **Comportamenti Specifici** (Codice Penale, Codice Civile, Codice Deontologico).

La **norma deontologica**, come abbiamo detto, è una norma giuridica che regola gli aspetti etici di un’attività professionale.

Le **norme deontologiche di indirizzo nella professione di psicologo** sono regole che istituiscono l’Ordine professionale e che gli conferiscono la funzione di produrre e far applicare una specifica normativa deontologica (artt. 12, 17, 26, 27, 28 L. 56/89; art. 2229 Codice Civile).

Le **Norme Deontologiche d'indirizzo contenute nella Legge N. 56 del 18-2-1989** (*Ordinamento della professione di Psicologo*) sono:

- Articolo 12 - Funzioni del Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine
- Articolo 17 - Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio reg. o prov. dell'Ordine ed in materia elettorale
- Articolo 26 - Sanzioni disciplinari Articolo 27 Procedimento disciplinare
- Articolo 28 - Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le **sanzioni disciplinari per gli psicologi** (Art. 26, Comma 1, L. 56/89) sono:

- a) **Avvertimento**: semplice diffida a non protrarre la condotta scorretta né a ricadere nella mancanza commessa;
- b) **Censura**: dichiarazione di formale biasimo per la scorrettezza compiuta;
- c) **Sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno**: inibizione temporanea ad esercitare la professione;
- d) **Radiazione**: espulsione dall'Albo professionale, con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale.

Le norme deontologiche d'indirizzo contenute nel

codice civile: Libro Quinto DEL LAVORO, Titolo III DEL LAVORO AUTONOMO, Capo II DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 2229 ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti, sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Le **norme precettive** possono sancire **OBBLIGATORIETÀ** con **DIVIETI** e **NORME IMPERATIVE** o **NON OBBLIGATORIETÀ** con **NORME PERMISSIVE**.

Le **Norme Deontologiche Precettive nella Professione di Psicologo** sono quindi regole che definiscono ciò che è **obbligatorio**, ciò che è **proibito**, ciò che è

PERMESSO, nell'esercizio dell'attività professionale
(Codice Deontologico degli Psicologi Italiani).

Un po' di storia

La Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale, coordinata da Eugenio Calvi, lavorò circa due anni alla prima elaborazione del Codice, con aggiustamenti progressivi e l'estensione di 10 bozze.

Andavano sondati aspetti difficilmente sondabili di una professione che, per una serie di motivi epistemologici, non è mai solo una professione.

Inoltre bisognava affrontare una relazione professionale che può essere molto diversa (con utenti, pazienti, clienti ecc.).

Quella prima edizione del Codice Deontologico degli psicologi italiani fu consegnata al Consiglio nazionale dell'Ordine il 18 novembre del 1995. Il Referendum non raggiunse, però, il quorum utile per la sua validazione.

L'esito del Referendum diede alla Commissione Deontologia quel tempo che era mancato prima.

Con la collaborazione di molte Associazioni, l'AUPI (con Sardi), il MOPI (con Adami Rook ed altri colle-

ghi), la SIPEF (con Trombetta), la BHC (con Trimarchi), la APRESPA (con Marnati) l'APPI (con Soldati) e autorevoli esperti (Adriano Ossicini, Erminio Gius, Guglielmo Gulotta, Bianca Gelli, Sandro Spinsanti), il Codice fu rivisto e migliorato.

Infine, integrato dai contributi dei Consigli regionali, fu approvato dal Consiglio Nazionale (27-28 giugno 1997) e, quindi, fu sottoposto -stavolta con esito positivo- al giudizio referendario degli psicologi italiani (17 gennaio 1998), entrando in vigore il 16 febbraio 1998. In seguito, questo primo Codice degli psicologi ha dovuto essere 'compulsivamente' adeguato negli articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità), a causa di quanto imponeva l'articolo 2 della Legge 248/06 (Decreto Bersani).

Il Consiglio Nazionale ritenne nell'occasione di dovere provvedere tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la ratifica delle modifiche apportate.

Si trattò del primo adeguamento 'in tempo reale' anche se già altre Leggi, nel corso degli anni, avevano 'superato' di fatto le norme deontologiche (per il principio della 'gerarchia' delle fonti di diritto).

In quel caso, si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato non nella nicchia tecnica dell'Osservatorio, bensì in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti di Com-

missione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

In seguito, anche altri articoli del Codice (1, 5, 21), furono modificati.

Principi fondanti

Andrebbe, a proposito di principi fondanti, innanzitutto distinta l'ETICA PASSIVA dall'ETICA ATTIVA.

L'ETICA PASSIVA è da intendersi come semplice attenzione alla non violazione delle norme deontologiche, a non fare cose contrarie alle norme o ai principi deontologici.

L'ETICA ATTIVA invece vuole contribuire al bene con azioni e parole finalizzate alla promozione del benessere individuale e collettivo, qualunque sia il proprio quadro di riferimento teorico.

I quattro PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ETICA ATTIVA sono:

- la tutela dell'utente e del committente;
- la tutela del gruppo professionale;
- la tutela del singolo professionista;
- responsabilità nei confronti della società.

I principi di tutela hanno dunque costituito delle FINALITÀ ISPIRATRICI del Codice.

Tutti i PROBLEMI DEONTOLOGICI sono stati affrontati sempre in coerenza con tali finalità ispiratrici.

Il Codice è stato quindi articolato partendo da una sorta di griglia deontologica, avente sull'asse delle ordinate le voci COMUNICAZIONE, CONSENSO, COMPETENZA, AUTONOMIA, DECORO e LEALTÀ, e su quello delle ascisse le aree UTENZA, COMMITTENZA, COLLEGANZA, TERZI. Alla voce COMUNICAZIONE, per quanto attiene all'UTENZA, sia essa Committente o diretta destinataria della prestazione, è stato già allora previsto che fossero resi noti la natura dell'intervento, il suo costo, la durata probabile (se ipotizzabile), le sue finalità, nonché la formazione del professionista.

Alla COMMITTENZA, se non coincidente con il destinatario diretto della prestazione, con il consenso di quest'ultimo si comunicano solo i dati rilevanti per l'adempimento del mandato.

Per condividere le informazioni con i COLLEGHI, (o terzi non psicologi), è necessario il consenso dell'utente anche per comunicare elementi utili alla diagnosi o alla terapia.

Alla voce CONSENSO, relativamente all'UTENZA, il consenso del cliente è di regola sempre indispensa-

bile per ogni intervento dello psicologo; eventuali eccezioni previste dalla legge non sollevano lo psicologo dall'obbligo comunque di fornire all'utente ogni e più opportuna informazione riguardo il proprio operato.

Nei confronti dei COLLEGHI, in un'ottica di rispetto reciproco, ma altresì di tutela dell'utenza da interventi sovrapposti e non coordinati, con il consenso del cliente, prima di offrire le proprie prestazioni è bene informare di ciò il collega che ha già in corso un rapporto professionale con il medesimo soggetto.

Alla voce COMPETENZA, verso l'UTENTE, vanno utilizzate solo metodiche di intervento nelle quali si ha la necessaria esperienza, in modo da operare con scienza e coscienza.

Nei confronti della COMMITTENZA, vanno rifiutati incarichi o mansioni che esorbitino da specifiche competenze professionali.

Relativamente ai COLLEGHI, si inviano i pazienti solo ai colleghi che possiedono le competenze professionali per il caso.

Nei riguardi dei TERZI, deve esserci il reciproco rispetto delle competenze specifiche delle differenti professioni.

Alla voce AUTONOMIA, sia nei riguardi dell'UTENZA che della COMMITTENZA, va rivendicata la propria autonomia nella scelta di metodi e tecniche di

intervento; va rifiutata ogni richiesta non soddisfacibile o dannosa per il cliente.

Nei confronti dei TERZI, va rifiutata qualsiasi forma di subordinazione ad altre professioni nella scelta di metodi e tecniche d'intervento. Alla voce DECORO E LEALTÀ, nei confronti dell'UTENTE, va rispettata la personalità del cliente, e considerata sempre la non 'paritarietà' delle posizioni psico relazionali.

Nei confronti dei COLLEGHI, non si sottraggono utenti o committenti ai colleghi, e non si offrono o accettano somme di denaro o altri benefici per il transito di utenti o di committenti.

Nei confronti dei TERZI, l'immagine pubblica deve essere congruente alla dignità della professione; con corretti limiti anche nel farsi propaganda o pubblicità.

Le criticità nell'elaborazione

Dalla **Griglia Deontologica** si dovette poi passare all'estensione del **Codice** e, nel tradurre i principi fondanti in articolato giuridico formale, bisognava vagliare in modo contestuale tante altre diverse forme di coerenza, da quella con il contesto normativo a quella clinica, a quella epistemologica.

Bisognava che fosse un Codice a largo spettro, dovendo affrontare esercizi professionali molto diversi,

da quello dello psicologo psicologo, a quello dello psicologo psicoterapeuta (a sua volta molto diversi, nei diversi Modelli psicoterapeutici) ma, anche quello dello psicologo insegnante, dello psicologo ricercatore, e così via.

Bisognava regolamentare deontologicamente relazioni professionali ora con ‘pazienti’ (‘utenti’ in certi contesti, ‘clienti’ in certe transazioni), ora con committenti, ora con istituzioni.

Bisognava confrontarsi con le normative preesistenti e, spesso, diverse nei diversi ambiti, per non esporre i colleghi ad assoggettamenti contraddittori (ad esempio, a quel tempo, la riservatezza aveva già specifiche codificazioni negli ambiti professionali preposti a trattare l’HIV). Bisognava bilanciare l’angolatura statalista della Legge 56 con un articolato essenziale che riconducesse a pochi principi imprescindibili per qualunque ambito di esercizio professionale, con regole applicabili alla maggior parte dei casi concreti: più alto era il grado di astrazione, tanto maggiore il campo di applicazione.

Anche la formazione professionale ebbe poche, precise e rigorose regole, astratte tanto da essere accettabili dai più, nella previsione di altre particolari regole delle Scuole, mai comunque confliggenti con il codice universale.

A quel tempo pareva tutto già molto complesso, eppure c'erano solo 3 indirizzi formativi (applicativo, didattico e sperimentale) e poche specializzazioni cliniche (psicodinamica, sistemica, cognitivo-comportamentista).

Era inimmaginabile che, nel decennio successivo, sarebbero 'sorti' tantissimi percorsi formativi e mille nuovi mestieri psicologici.

Una sempre 'maggiore complessità' è auspicabile, poiché deriva da un non derogabile processo di espansione culturale della psicologia, purché non si frammenti e si infragilisca l'identità professionale dello psicologo.

Una difficoltà fu costituita dal dover trattare, con articoli e commi, una relazione professionale che affronta sentimenti, emozioni, termini di complessa sondabilità con approcci giuridico-formali, più adatti a 'regolare' relazioni umane con preminente caratterizzazione economico-sociale piuttosto che psicologica.

Un'altra difficoltà fu costituita dall'aver ricercato, con l'estensione del Codice, un'identità etica per lo psicologo, proprio in un tempo sociale di crisi, rispetto alla morale, ai valori dell'etica, al principio della responsabilità individuale.

Ciononostante, il Codice tentò di sagomare aspetti significativi del linguaggio professionale dello psicologo.

Articoli di particolare interesse

Nel regolamentare deontologicamente l'esercizio professionale, il primo Codice ha sempre considerato soprattutto con i richiami all'etica attiva la descrizione sottesa di un certo tipo di professionista, e perfino di un certo tipo di 'soggetto' psicologo.

Infatti, all'articolo 3, Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità.

All'articolo 34, Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Si tratta di articoli quasi 'militanti', perché il Codice cerca di parlare agli psicologi anche della loro collocazione nel mondo, come 'soggetti' professionali e come professionisti, affrontando i complessi incroci tra funzioni umane e professionali, tra la vita propria e la vita di altri, confluite ad un certo punto, nel flusso di un discorso.

Il primo principio che informa il Codice, è costituito dalla prioritaria tutela del paziente utente, come valore

qualificante il linguaggio dello psicologo nel mercato professionale.

Infatti, ancora all'articolo 3, Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.

L'utilizzo dell'espressione 'può intervenire significativamente nella vita degli altri...' esclude l'intervento psicologico da ogni ordinaria amministrazione, rendendolo 'una decisione di maggior interesse' con tutte le risapute conseguenze in ambito giuridico (l'obbligo di consenso da parte di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale anche nel caso di affidamento esclusivo del minore).

Ad una lettura attenta, uno dei passaggi più intensi di questo articolo si rivela essere 'in ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace': ciò che il passaggio sottende, in maniera chiara, sul piano logico prima ancora che giuridico, è che lo psicologo debba,

lui per primo, aver ben compreso se stesso e comportarsi, come professionista, in maniera consapevole, congrua ed efficace. Non solo conoscere le regole, ma altresì averle comprese; avere chiaro il contesto operativo; agire in maniera coerente con la natura, la portata e, financo, i limiti del proprio intervento, con la dovuta diligenza, la necessaria prudenza, l'indispensabile perizia.

Nuocere al cliente, che sia per colpa, ovvero addirittura per dolosa preordinazione, è comportamento inammissibile; e l'articolo 22 lo ha sancito espressamente nel prevedere che 'Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi'.

La laicità della professione è sancita, innanzi tutto, dall'articolo 4: Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

La laicità culturale di questo articolo forse oggi do-

vrebbe essere ulteriormente approfondita, dati i complicati scenari trans-culturali nel frattempo intervenuti.

A quel tempo tuttavia si ispirava a Carte molto 'alte', dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Molte materie potenzialmente difficili come il segreto professionale (articoli dall'11 al 13) o la riservatezza (articoli dal 14 al 17), o le commistioni e i coinvolgimenti personali (articoli 26 e 28) risultarono più chiari e lineari del previsto da trattare deontologicamente rispetto ad altre materie apparentemente meno delicate e complesse.

Questo accade, generalmente, quando i riferimenti normativi sono molto 'stringenti'.

Ad esempio, per quanto riguarda il segreto professionale, ci sono gli artt. 622 CP (Rivelazione di segreto professionale), 200 CPP (Segreto professionale), 357 CP (Nozione del pubblico ufficiale), 358 CP (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio), 359 CP (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 359 CP (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità), 365 CP (Omissione di referto), 334 CPP (Referto).

L'articolo 21 (che qui riportiamo nel testo precedente alla sua riforma), 'Lo psicologo, a salvaguardia

dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche' impegnò, invece, la Commissione Deontologia in molti distinguo tra l'insegnamento di discipline psicologiche e quello dell'uso di strumenti conoscitivi, e costò addirittura un ricorso al TAR da parte del MO.PI.

L'articolo 31 ('Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte'), pose molti problemi, alcuni dei quali ancora non risolti.

Innanzitutto andrebbe contemplato anche 'l'assenso' del minore poiché sempre più spesso, normative sempre più 'aperte' fanno 'accompagnare' al consenso di

chi esercita la responsabilità l'adesione consapevole del minore capace di esprimerla.

Inoltre, per le informative di cui al secondo comma dell'articolo, bisognerebbe che il riferimento fosse costituito sempre e solo dal Tribunale dei Minori.

Infine, nell'articolato, dovrebbe essere meglio perseguito l'equilibrio deontologico tra la tutela della destinatario della prestazione (vincolante per lo psicologo sempre) e la fedeltà al proprio cliente/committente (altrettanto vincolante per lo psicologo consulente di parte).

Per una maggiore disamina di tali aspetti dell'art. 31 C.D., rimandiamo al capitolo dedicato, in Appendice.

Un Codice Deontologico descrive gli incroci tra vita e professione, tecnica e morale, sagomando le nozioni di autonomia, responsabilità, affidabilità, competenza, in norme relazionali per organizzare un'adeguata tutela del benessere dell'utente e, al contempo, un'adeguata tutela dell'autorevolezza della figura dello psicologo.

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani, sintetizzando quadro legislativo e specifici culturali, si riferì, in ogni modo, più agli orientamenti deontologici dei Paesi mediterranei, che a quelli dei Paesi anglosassoni.

Oggi che c'è la Comunità Europea, si impone ovviamente una diversa inclinazione dello sguardo (verso nord), ed una radicale revisione dello stesso 'linguag-

gio' (molto barocco) del Codice

Ad ogni buon conto, il Codice, nella norma attuativa all'articolo 41, prevede il suo eventuale aggiornamento: 'È istituito presso la Commissione Deontologia dell'Ordine degli Psicologi l'Osservatorio permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli Regionali e Provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56'.

La struttura formale

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani è costituito da 42 Articoli, suddivisi in 5 Capi:

- **Principi generali** (articoli dall'1 al 21),
- **Rapporti con l'utenza e con la committenza** (articoli dal 22 al 32),
- **Rapporti con i colleghi** (articoli dal 33 al 38),
- **Rapporti con la società** (articoli 39 e 40),
- **Norme di attuazione** (articoli 41 e 42).

Riflettendo sul modo in cui è stato strutturato il Codice (i 3 Capi centrali), si possono cogliere nitidamente

le tre forme di tutela che lo hanno ispirato (le **finalità ispiratrici**):

- la tutela del cliente (artt. 4 9 11 17 28 -...),
- la tutela del professionista nei confronti dei colleghi (artt. 35 36 -...),
- la tutela del gruppo professionale (artt. 6 8 -...).

I **principi generali** che informano il Codice sono:

- meritare la fiducia del cliente (artt. 11 18 21 25-...),
- possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente (artt. 5 22 37-...),
- usare con giustizia il proprio potere (artt. 22 4 18 28 38 39 40 -...),
- difendere l'autonomia professionale (art. 6 -...).

I suddetti principi, tradotti in articolato giuridico formale, diventano **imperativi deontologici**: onestà e integrità, competenza, rispetto e tutela dell'altro, autonomia professionale.

I principi generali sopra riportati hanno poi una serie di principi subordinati secondo lo schema che segue:

Meritare la fiducia del cliente

- P. del decoro e della dignità professionale
- del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato
- del segreto professionale

- del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività
- del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi
- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi
- del consenso informato
- dell'aiuto del pubblico e degli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole opinioni e scelte

Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente

- P. del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività
- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi
- della responsabilità professionale

Usare con giustizia il proprio potere

- P. della responsabilità professionale
- del consenso informato
- del rispetto e della tutela del benessere del destinatario dell'intervento e/o di terzi
- del diritto dei soggetti alla riservatezza ed all'anonimato
- del segreto professionale
- dell'informazione dell'Autorità

- del rispetto della libertà di scelta, da parte del cliente, del professionista a cui rivolgersi

Difendere l'autonomia professionale

- P. dell'autonomia professionale
- del decoro e della dignità professionale
- del rispetto della fondatezza scientifica della propria attività

I principi relativi all'attività clinica, appena riportati, sono rintracciabili nel Codice nei seguenti articoli di riferimento.

Responsabilità professionale 1 2 3 5

Autonomia professionale 6

Rispetto e tutela del destinatario dell'intervento e/o di terzi 4 13 22 25 26 27 28 31 36 39

Fondatezza scientifica della propria attività 5 7 8 25

Consenso informato 9 12 24 31 32 39

Riservatezza e anonimato 4 9 14 16 17

Segreto professionale 11 12 15

Informazione dell'Autorità 13

Libertà di scelta del professionista da parte del cliente 18

Decoro e dignità professionale 38 40

Aiuto del pubblico e degli utenti a sviluppare in modo consapevole opinioni e scelte 39

Le regole deontologiche non contraddicono le Leggi generali. Per questo è sempre bene che siano contestualizzate in un piano di pregiudiziali conoscenze normative.

In caso di dubbio, è sempre meglio consultare un esperto deontologo, che potrà essere o una figura giuridica che tuttavia ben conosce gli aspetti più tecnici della professione di psicologo, oppure un Collega psicologo con un'adeguata conoscenza del Diritto.

A tal proposito, qualcosa abbiamo già detto nel trattare gli aspetti definitivi ed introduttivi.

Sarebbe comunque opportuno che tutti colleghi avessero una conoscenza almeno generale delle Norme sia Comunitarie che nazionali e regionali, ed una discreta conoscenza delle normative più comuni relative alla privacy, al copyright, alla Qualità, all'etica informatica, ai propri specifici settori di attività.

La revisione del Codice

La Commissione Deontologia istituita presso il Consiglio nazionale dell'Ordine ha esteso il Codice, mentre l'Osservatorio Permanente previsto dalla Norma attuativa all'articolo 41, ha il compito della sua revisione periodica, secondo le modalità previste dalla L. 18 febbraio 1989, n. 56.

A pochi anni dalla sua estensione, il Codice avrebbe già avuto bisogno di aggiornamenti a causa delle molte e significative novità intervenute, a livello normativo, culturale, scientifico.

Un Codice, infatti, è uno strumento che non può essere statico e ne va sistematicamente verificata l'adeguatezza e l'efficacia.

Inoltre, definisce un insieme di regole-interfaccia tra gruppo professionale e società: deve quindi tenere il passo dell'evoluzione della disciplina.

Le due conseguenti direttrici dell'Osservatorio sono

state la raccolta della giurisprudenza e l'approfondimento delle aree di maggiore criticità deontologica.

Per la raccolta della giurisprudenza, sono stati previsti un gruppo di lavoro con referenti di tutti i Consigli territoriali e un data-base nazionale.

Per le aree di criticità individuate, sono state previste delle specifiche Linee Guida: alcune sono già attive, come quelle sulla professione on-line; altre sono in corso di estensione; altre ancora per adesso sono state solo programmate.

Attraverso questi passaggi, dunque, la deontologia ha proceduto verso la revisione del Codice, avendo abbastanza unanimemente individuato quegli ambiti che avrebbero dovuto maggiormente essere riguardati dalle integrazioni o dalle modifiche.

Psicologia Giuridica

Molte delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguardano psicologi che operano in ambito giuridico.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità forti. Bisogna possedere una forte competenza, sia di natura psicologico-clinica che di procedure giuridiche e, spesso, la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici.

Ci sono diversi contesti giudiziari (penale, civile, minorile), molte diverse ‘vesti’ professionali (consulente, perito, operatore di un servizio sociale o sanitario, giudice onorario), molti diversi interlocutori, che incrociandosi possono produrre decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti.

Il rischio, reale e sovente realizzato, è che il destinatario della prestazione psicologica in ambito giuridico ne diventi l’oggetto, anziché il soggetto: che le vicende umane, personali e familiari che il processo si dovrebbe prefiggere di risolvere in maniera efficace e nel più breve tempo possibile scivolino sullo sfondo per effetto di istanze e intendimenti altrui, da evocate ‘esigenze tecniche’ o ‘superiori interessi’ non adeguatamente valutati come necessarie (le prime) o davvero attuali (i secondi).

Se la psicologia giuridica è la zona più deontologicamente scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica e il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

Il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente tra le parti, bensì anche nella parte.

Lo psicologo perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito,

due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria

tutela del minore, dall'altro la fedeltà alla parte.

Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere? In che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri linguaggi, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere linguaggi, stato e vincoli propri di quel contesto?

Il lavoro revisionale, su questo, ha mirato a 'far dire' al Codice qualcosa di più.

Lo psicologo è nel processo perché il processo ha bisogno dello psicologo; il diritto chiede alla psicologia una risposta fondata in senso psicologico, ma spendibile in senso giuridico.

Sovente, tuttavia, si assiste ad un colloquio tra stranieri: entrambi i soggetti, psicologo e giurista, parlano lingue diverse e, a seconda del ruolo assunto da uno o dall'altro, il confronto si risolve in uno scontro. Il contesto processuale richiede allo psicologo uno sforzo di astrazione mentale enorme: deve mutare, anche in maniera sostanziale, il suo approccio a concetti quali 'fatto', 'storia', 'causa', 'conseguenze', e deve declinarsi in maniera molto più pragmatica il suo atteggiamento verso quali possano essere le 'soluzioni di vita' per le persone di cui si occupa professionalmente.

La forma mentis dello psicologo, quella acquisita all'Università prima e nel corso dell'attività professionale dopo, non è in sintonia con la logica del processo.

Solo un'adeguata competenza ed una formazione specifica possono offrire basi solide per un contributo psicologico che possa dirsi veramente utile al processo.

E, soprattutto, valido in termini di efficacia per coloro che prima, durante, dopo quel processo con il contenuto di quel contributo psicologico dovranno fare i conti all'interno del proprio contesto privato, familiare e sociale.

Ma lo psicologo non deve solo sapere ciò che fa: deve anche saperlo testimoniare.

Deve sapere rendere tangibile il proprio lavoro, misurabile il proprio contributo, falsificabili le proprie conclusioni.

Lo psicologo che non si espone, che rimane trincerato dietro a argomentazioni di metodo sorpassate, oppure e peggio ancora si nasconde dietro al 'diritto', che non consente ai 'non addetti ai lavori' di poter conoscere 'cosa fa', non sarà mai apprezzato, o anche solo apprezzabile, in concreto.

Spesso, sia in campo giuridico, ma anche in altri campi, che cosa faccia lo psicologo o non lo si sa di preciso o lo si sottovaluta.

La responsabilità è dello psicologo: è sua responsabilità ogni qualvolta non è in grado di restituire la propria competenza ammantandosi di mistero, o si piega al contesto.

Allo stato, e con tutti i limiti di una prima approssi-

mazione, le violazioni deontologiche potrebbero essere divise in due categorie generali:

- a) Lo psicologo che si impone nel processo: ne trascura le norme (quando le conosce); esercita sulle parti pressioni, ponendosi in una posizione di forza, non spiega, non informa; acquisisce indiscriminatamente documenti; impone formali vincoli di segretezza ai Consulenti di Parte; agisce nel contesto peritale con metodologie prese dal contesto terapeutico senza attivare le necessarie cautele; interpreta dati e informazioni attraverso ragionamenti non basati sull'evidenza; esprime ipotesi e formula conclusioni non falsificabili; si sottrae al contraddittorio anche evitando di documentare in maniera adeguata il proprio operato, oppure di mettere a disposizione delle parti protocolli di somministrazione, audio e videoregistrazioni (quando ve ne sono); accetta di assumere incarichi nonostante la possibile interferenza tra questi e precedenti rapporti.

- b) Lo psicologo che subisce il processo: accetta di rispondere a quesiti formulati in maniera non corretta, colludendo con le aspettative del Giudice, dei difensori, della parte; non segnala eventuali eccessi del mandato, oppure non chiarisce i limiti del proprio intervento ; subisce variabili quali il

fattore tempo; non riesce a mantenere la necessaria neutralità tecnica e si fa coinvolgere nel conflitto, oppure si lascia condizionare dall'affinità con questo o quel Collega.

La figura di tale professionista è poco conosciuta, molte volte mal tollerata, spesso valutata troppo costosa in confronto ai reali benefici, in genere considerata fungibile.

È fondamentale che lo psicologo acquisti sempre più autorevolezza; è fondamentale che egli, lui per primo, acquisisca consapevolezza del proprio ruolo e del contesto in cui opera, agisca in maniera congrua, sappia rivelarsi efficace (Art. 3 C.D. Psicologi italiani).

La bio-etica

In questi anni si è sviluppato un acceso dibattito di ordine bio etico che ci ha visto pressoché assenti, sia come categoria professionale che come titolari di una prospettiva scientifico culturale.

Ciò stride con le forti implicanze psicologiche della sterilità, dell'infertilità e della procreazione assistita, sia per i soggetti adulti che per i figli nati attraverso queste pratiche.

Il divario tra ciò che potrebbe essere definito il 'senso comune' e la conoscenza scientifica si sta facendo viepiù sempre più ampio: 'il senso comune è rara-

mente consapevole dei limiti entro i quali sono valide le sue convinzioni [...], produce conoscenze e giudizi che possono essere in contraddizione tra loro e non è capace di spiegare le ragioni di questi conflitti: la scienza li colpisce alla radice introducendo un'interpretazione sistematica dei fatti [...]' (Bulletti C., Flamigni C., *Fare figli*, Pendragon, 2017).

In bilico tra i due versanti, c'è la Persona.

Com'è possibile che non sia rappresentata una posizione ufficiale della Psicologia italiana, sugli aspetti di volta in volta all'ordine del giorno nel dibattito politico e culturale su questi temi?

Qualche tentativo, anche pregevole, è stato fatto: in particolare, il CNOP ha promosso un Gruppo di lavoro sulla Psicologia della Procreazione Assistita che ha prodotto, nel 2004, un documento intitolato 'Linee Guida per la Consulenza nell'Infertilità' (reperibile in www.psy.it/allegati/lg_infertilita.pdf)

Il supporto psicologico alla Persona è ritenuto fondamentale in ogni atto o documento legislativo dedicato al tema; e lo si descrive come essenziale in ogni fase del processo di fecondazione assistita.

Eppure, è dato di assistere, sul campo, a una quasi totale assenza di figure professionali espressamente destinate a svolgere tale ruolo. Sovente, addirittura, il ricorso allo psicologo è atto solo eventuale, se

e in quanto ritenuto necessario da altri professionisti, ad esempio genetisti, sulla scorta di valutazioni tecniche che, comprensibilmente, poggiano su dati specifici (quali la rilevata presenza, in sede di anamnesi, di precedenti familiari di psicosi).

Le considerazioni su questo tema, scelto solo come esempio, possono essere applicate a tutti i temi della bio etica (si pensi a tutte le frontiere del fine vita...), poiché ritardi e ostruzioni si ripropongono ogni volta allo stesso modo.

Per essere davvero presenti, occorre anzitutto che gli psicologi siano in grado di aprire un dibattito interno tanto profondo e laico quanto vitale è il tema da affrontare.

Anche il lavoro dell'Osservatorio per la revisione del Codice ha cercato di filtrare qualcosa a riguardo, almeno per quanto riguardava le più probabili esposizioni professionali dello psicologo.

L'Europa

L'Unione Europea c'impone ormai di pensare ad uno psicologo europeo, molto diverso rispetto a quello a suo tempo sagomato dal Codice, da un lato a causa di tutte le nuove norme europee, dall'altro per la dovuta

sintesi culturale scientifica tra le diverse Psicologie (le grandi Scuole).

Riguardo alle nuove norme, ci sono state negli anni scorsi importanti ricadute pratiche sull'organizzazione dei Corsi di Formazione e conseguentemente gli Ordini hanno esteso le loro competenze istituzionali alla figura professionale del triennialista. Ciò ha dovuto comportare alcune prevedibili ricalibrature di strumenti, compresa la ricalibratura in tal senso anche del Codice Deontologico.

Ma, più in generale, da un lato ci si è sempre più dovuti riferire, anche nel Codice, allo psicologo europeo, dall'altro proprio per questo, si è dovuto anche mutuare dall'Europa indirizzi di profilo culturale e professionale ad integrazione di quelli nazionali.

Basti pensare che la revisione del Codice, licenziata dall'Osservatorio permanente al CNOP nell'aprile 2009, ha una Premessa discorsiva e 4 Principi Etici che fanno riferimento al Metacodice ed alla Charta Etica dell'European Federation Psychologist's Association, nonché alla Dichiarazione Universale dei principi etici degli psicologi dell'International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Inoltre, la stessa revisione, già fin dal primo articolo (al comma 3) fa riferimento al 'mercato' europeo ed alla libera circolazione delle figure professionali.

Le trans culture

Bisogna confrontarsi con i flussi immigratori da altri continenti e dall'est Europa.

Non basta la laicità culturale già garantita dall'attuale Codice.

Per quanto riguarda il rapporto professionale con l'immigrato, si pone un problema di nuovi paradigmi culturali, valoriali e psicologici che dovranno far rivedere alcuni termini sia tecnico-professionali e sia 'di contratto terapeutico' (si pensi già solo al diverso rapporto con il denaro).

Più in generale, si pone un problema di nuovi paradigmi sociali ed antropologici, dovuti ai processi di integrazione.

A medio termine, la comunità che ospita farà psicologicamente i conti con la paura del diverso, con reazioni d'allarme, ricalibrature 'ideologiche' di linguaggi ed atteggiamenti, 'barricamenti' e psicosi collettive.

Lo psicologo vedrà ridisegnati i propri target e si dovrà misurare con nuovi oggetti professionali, e verrà inevitabilmente esposto alla vigilanza sfida riguardo agli standard deontologici nei suoi esercizi professionali.

Tutto questo ha cominciato ad essere maggiormente filtrato nel corso dei più recenti lavori di revisione del Codice.

Allo stato, non constano segnalazioni o procedimenti disciplinari che consentano di delineare espressi casi pratici; tuttavia è agevole figurarsi come la stessa interpretazione e concreta applicazione delle norme deontologiche dovrà 'fare i conti' con le peculiarità del contesto operativo multiculturale.

Anche l'approccio psicologico più laico e rispettoso possibile dovrà (e già deve) saper bilanciare tra loro Valori deontologici Oggettivi e Condizioni Soggettive del destinatario della prestazione: il rispetto del diritto al consenso informato dell'individuo e la sua personale e concreta capacità di comprensione lessicale, il rispetto del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario e l'appartenenza del soggetto a gruppi culturali presso i quali anche già un'ecografia può essere considerata un maleficio, l'obbligo di denuncia o di segnalazione di situazioni di abbandono e pregiudizio per un minore e la corretta interpretazione di pratiche rituali o anche solo di narrazioni personali. Se, per esempio, una signora africana dopo tre giorni dice: 'Non so che nome mettere al mio bambino', in un reparto ospedaliero italiano ciò viene letto in modo allarmistico e può venire ipotizzato un disturbo della relazione madre-bambino' (Cattaneo M.L., Elementi di base della clinica transculturale, Criminali Coop. Sociale Onlus, su https://www.transculturel.eu/Elementi-di-base-della-clinica-transculturale_a374.html), lo psicologo è posto di fronte al grave dilemma

se approfondire, con il dovuto tempo necessario, sul piano clinico il fenomeno osservato nel paziente ovvero procedere ad una segnalazione, che dovrebbe essere tempestiva, di presunto grave pregiudizio per un soggetto minorenne.

E ancora, se '[...] spesso i richiedenti asilo sono obbligati a esibire una narrazione di sé in varie occasioni: per preparare l'audizione nella Commissione oppure di fronte ai funzionari del Comune, agli operatori dei servizi ecc. Per questo hanno pronte una autopresentazione e una narrazione stereotipata e più o meno veritiera che ritengono adeguata alle circostanze [...]' (Mela A., Il lavoro psicosociale con i rifugiati e richiedenti asilo: approcci e riflessioni critiche, in Rivista di Psicologia dell'Emergenza e dell'assistenza sanitaria, num. 14/2015, in <http://www.psicologiperipopoli.it/files/Numero%2014.pdf>), si porrà sempre più pressante l'esigenza di riuscire a valutare in maniera più oggettiva possibile il grado di adeguatezza, validità e attendibilità dei dati raccolti prima di formulare valutazioni o giudizi professionali.

Codice e regolamento

Si è visto che alcuni aspetti procedurali, non meramente tecnici, riguardanti la funzione disciplinare non possono risolversi tutti nei Regolamenti discipli-

nari, cui pure la Legge rimanda per competenza. Un caso esemplare è costituito dall'impasse conseguente all'impossibilità del funzionamento dell'organismo disciplinare, nelle ipotesi di procedimento a carico di un componente del Consiglio dell'Ordine e, quindi, di astensione di tutti i consiglieri.

È di tutta evidenza che andrebbe individuata una TERZIETÀ (extra o sovra regionale) di valutazione e giudizio, con il paradosso di afferire quindi ad un diverso Regolamento disciplinare 'incompetente' per il caso (la funzione disciplinare è accreditata 'per legge' art. 27 Legge 56/89 istitutiva della Professione all'Ordine territoriale).

Si tratta di una controversia che vari Alti Pareri (è stata coinvolta anche la Suprema Corte) non sono riusciti a dipanare, stante una lacuna nella Legge istitutiva della professione.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine è l'unico Organo, in ogni comunità professionale, deputato al cosiddetto Regolamento delle Competenze (da non confondersi con quello disciplinare) ed alle conseguenti, eventuali proposte di carattere legislativo.

Nelle more che questo avvenga, forse uno strumento a valenza nazionale quale il Codice deontologico potrebbe orientare verso una gestione equilibrata e corretta (si tratta pur sempre di 'rapporti tra colleghi') di questa materia.

Anche altre ‘lacune di procedura’ hanno trovato un prudenziale surrogamento nell’articolato del Codice (si pensi all’ ‘ufficializzazione’ del Tariffario ed alle sue modalità di revisione).

Giusto o sbagliato che sia in termini strettamente formali, è bene quindi che l’Osservatorio tenga nel suo campo di riflessione anche alcuni di questi aspetti, (magari quelli più ‘lacunosi’ ad altri livelli e più rischiosi quindi per i colleghi), in considerazione del fatto che in un modo o nell’altro finisce spesso con il dovere comunque trattarli.

I nuovi ambiti professionali

Eravamo abituati a pensare allo Psicologo nei Servizi Pubblici o nella Clinica (con riferimento anche qui ai pochi modelli fondamentali).

Negli ultimi anni la maggior parte dei nuovi psicologi ha impresso percorsi professionali in ambiti nuovi e diversi, non ascrivibili a nessuna delle categorie storiche.

È oggi impensabile normare deontologicamente decine di specifici ambiti, con decine di ordini e sottordini burocratici.

Riguardo agli ambiti professionali, un Codice dovrebbe, con poche norme a largo spettro, intercettare

tutti quelli attuali, e possibilmente anche i successivi, sagomati per ricaduta da un mercato e da un contesto culturale così tanto accelerati, da prefigurare scenari diversi con un ritmo che prima era antropologico ed oggi è di cronaca.

L'Osservatorio si è quindi misurato non solo con una dovuta 'asciugatura' della scrittura, ma anche con il rendere più chiaro ed essenziale l'impianto concettuale del Codice.

Certe fattispecie, molto considerate a suo tempo, ormai riguardano una cerchia ristretta di colleghi, mentre altre, che riguardano moltissimi colleghi (soprattutto i più giovani) nel Codice vigente neanche sono previste.

Nel lavoro di revisione, l'Osservatorio ha privilegiato quelle norme (poche, ma 'certe') valedoli per gli uni e per gli altri, chiare ed inequivocabili, riferite alle ipotesi di violazione più gravi e vistose, in modo da essere anche maggiormente 'a prova di ricorso' di quanto non lo siano quelle vigenti.

Una residuale 'mission' identificativa, il lavoro revisionale l'ha svolta nel fissare un nucleo d'identità dello psicologo che sia veramente fondativo ed inderogabile, per bilanciare le complessità derivanti dall'auspicabile sempre maggiore espansione culturale della psicologia e della domanda psicologica.

In tal modo, i colleghi saranno aiutati a 'governare' i mille nuovi mestieri psicologici invece di esserne con-

fusi, epistemologicamente smarriti ed infragiliti.

È questo il senso della Premessa e dei 4 Principi Etici ‘prima’ dell’articolato giuridico-formale: una sorta di ‘Giuramento’ ed identificazione primaria di ogni psicologo, di ogni tempo e di ogni luogo (è ripreso il Metacodice europeo).

I fronti deontologici

Ci sono nuovi fronti deontologici aperti da nuove leggi (p. e. quella sulla **pubblicità**, quella sulla **privacy**, quella sui **Triennialisti...**) o da circostanze giurisprudenziali.

La Commissione Deontologia individua in modo formale quelli che dovrebbero costituire altrettanti mandati di lavoro revisionale dell’Osservatorio Deontologico.

Questo è già avvenuto in occasione della Legge 248/06 (Decreto Bersani), il cui articolo 2 ha comportato l’adeguamento degli articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità) del Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale ritenne di dovere provvedere tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la ratifica delle modifiche apportate.

Si è trattato del primo adeguamento ‘in tempo reale’

anche se già altre Leggi, nel corso degli ultimi anni, avevano 'superato' di fatto le norme deontologiche (per il principio della 'gerarchia' delle fonti di diritto). In quel caso si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato non nella nicchia tecnica dell'Osservatorio ma in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti di Commissione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'Osservatorio successivamente ha dovuto riflettere su queste circostanze e molte altre legate al merito revisionale, valutando che forse l'ansia-fretta fosse stata per molti aspetti cattiva consigliera e che, in futuri ambiti revisionali, si sarebbe probabilmente dovuto porre rimedio a qualche 'pasticcio'.

Un tariffario, infatti, non sta bene (disequilibrio di fattispecie) nel corpo di un Codice deontologico, tant'è che nello stesso Codice se n'era dovuta prevedere 'a stralcio' una diversa modalità di revisione. In tal modo era stata però inserita una procedura giuridico istituzionale in un Codice di condotte professionali.

Come previsto, l'Osservatorio ha quindi nel 'nuovo' Codice licenziato al CNOP dovuto 'revisionare', risolvendoli, anche questi 'pasticci'.

Questo riportato è solo un esempio di come nuove normative possano porre di volta in volta esigenze di coerenti adeguamenti dei relativi articoli del Codice.

Ed è anche un esempio di come questi adeguamenti possano essere delicati e complessi, richiedendo concentrazione istituzionale e sapienza tecnica.

Internet

Il mondo on line, non era ancora considerabile ai tempi dell'estensione del primo Codice, ma ha costituito in seguito una dimensione non ignorabile.

Infatti, partendo dalle **indicazioni etiche delle prestazioni psicologiche via internet e a distanza dell'European Federation of Psychologists Association**, l'Osservatorio ha prima esteso delle Linee Guida che il Consiglio dell'Ordine ha poi deliberato a dicembre 2003, ovviamente nelle more di una codificazione deontologica ai sensi dell'articolo 41 del Codice (revisione e passaggio referendario).

Tutto va così veloce che anche queste Linee Guida del 2003 sono state presto superate.

L'Osservatorio ne ha dovuto quindi riconsiderare degli aspetti, approfondirne altri e riflettere poi su come inserire le condotte professionali 'on-line e a distanza' all'interno del corpo del nuovo Codice. Una possibilità

era data dall'integrare gli articoli sicuramente almeno gli attuali articoli 6, 7 ed 11 del Codice con un 'comma Internet'. Un'altra possibilità era dall'articolare uno specifico Capo con tutti gli 'articoli Internet', sulla identificazione degli psicologi e degli utilizzatori, sulla protezione della transazione e la conservazione dei dati e sull'appropriatezza.

Un'altra possibilità ancora era data dal pensare ad un solo articolo Internet, molto strutturato, che inducesse le stesse cautele pur con una modulazione 'da principi generali'.

Infine, c'era la possibilità di un solo articolo 'di rimando' che, in modo semplice ed essenziale, applicasse automaticamente anche all'esercizio on line l'intero articolato del Codice.

L'Osservatorio alla fine, con un nuovo specifico articolo di 'rimando', ha privilegiato proprio quest'ultima soluzione, applicando 'automaticamente' i principi etici e le regole di deontologia professionale anche ai casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico: *'L'ultima previsione dell'art. 1 C.D. è stata introdotta con Referendum nel 2013. Sebbene criticata da alcune parti per la sua apparente ovvietà, la previsione è stata ritenuta necessaria per sottolineare il carattere generale del principio del rispetto della buona regola metodologica e*

per contrastare orientamenti che ritengono che l'attività svolta in ambiti professionali formatisi successivamente alla formulazione delle norme del Codice possa in qualche modo essere ritenuta non destinataria dei principi sanciti dal Codice stesso' (Calvi E., Gulotta G. e Leardini E., *Il Nuovo Codice deontologico degli Psicologi*, Giuffrè Ed., 2018).

Composizione e mandati dell'osservatorio

Ovviamente la tipologia delle nuove criticità intervenute orienta anche la composizione dell'Osservatorio, che dovrebbe sempre prevedere esperti di deontologia (per le revisioni periodiche del Codice), esperti di bioetica, esperti che hanno lavorato molto con i colleghi europei (e specificatamente sui temi dell'etica e della deontologia), colleghi che hanno maturato (anche presso gli Ordini regionali) competenza nelle procedure disciplinari e cognizioni giurisprudenziali.

La composizione dell'Osservatorio finora ha, in effetti, sempre tendenzialmente risposto a tali orientamenti.

Prima di mettere mano alla revisione del Codice, l'Osservatorio si è sempre chiesto preliminarmente se la portata dei cambiamenti e 'i nuovi tempi' giustificassero una riconsiderazione generale della struttura stes-

sa del Codice. (Nelle pagine precedenti è stata riportata per esempio la discussione relativa alle prestazioni on line).

Ci si è chiesto se l'eventuale titolazione degli articoli (finora semplicemente numerati) implicasse una loro diversa sequenzialità.

Ci si è chiesto se fosse ancora attuale una distinzione tra principi generali e Capi successivi.

Ci si è chiesto se i cambiamenti, che prima intervenivano con tempi antropologici e più di recente con il ritmo della cronaca, non rendessero più 'conveniente' un articolato essenziale ed a largo spettro che potesse contenere maggiormente ogni futuro prevedibile e non rischiasse di essere superato nel giro di poche settimane, dalla prima novità normativa.

Ci si è chiesto se fosse da accogliere la proposta EF-FPA di condividere, come primo Capo, una Premessa comune metacodice europeo, con tutti gli altri Codici Deontologici dell'Unione Europea.

Le risposte a queste ed altre domande hanno costituito una sorta di primo 'piano dell'opera' revisionabile. Successivamente si è rivista la scrittura del vecchio Codice, e quindi 'orientato' dai cambiamenti culturali e normativi da un lato, e dalla casistica giurisprudenziale dall'altro l'Osservatorio ha affrontato l'articolato.

RACCONTARE: LA DEONTOLOGIA NELLA STORIA DELLA PROFESSIONE PSICOLOGICA

Anni 50-60-70

Questo volume ha in copertina anche una foto con, in secondo piano, una slide con gli appunti per l'esame di psicofisiologia del 1974, con il prof. Ammaniti. Gli appunti hanno una frase sovrapposta, ...ma, come studente di psicologia, avevo anche i miei bei miti professionali... Questa slide è utile, nelle comunicazioni pubbliche, per fare partire ogni racconto da molto lontano, dagli 'antichi' miti professionali, per 'connettere' le generazioni.

L'autocentrismo generazionale dei figli spesso è una forma di difesa, quando non hanno ancora le strutture per sostenere la storia dei padri. Debbono esserci davvero motivi speciali per avere una curiosità a ritroso per la storia dei padri, per quello che c'è stato prima.

Eppure, dovrebbe bastare il motivo fondativo: non ci fossero stati i padri, non ci sarebbero i figli. Non sarebbe possibile storicizzare quello che accade, comprenderlo nella sua logica complessiva, godere la ancorante

solidità identitaria delle radici e di un percorso.

Una grande accademica, Pina Boggi Cavallo, e una grande clinica, Maria Teresa Messina, raccontarono, in un volume da me curato, gli inizi della psicologia in Campania, le battaglie, la costruzione, le conquiste, l'impegno -nel corso dei decenni- di Renzo Canestrari e Marco Walter Battacchi, poi di Gustavo Iacono e Guido Petter, poi di Paolo Bonaiuto e delle professoresse Villone Betocchi, Barbiero e Asprea.

Ma, gli stessi fermenti, le stesse lotte per 'avere la Psicologia' nel nostro Paese, per le conquiste normative, culturali, istituzionali, si svolgevano in tutte le Regioni.

Roma e Padova aprirono i due primi Corsi di Laurea in Psicologia nel 1972. Angela Masucco Costa a Torino e Marcello Cesa Bianchi a Milano fondarono le prime Scuole di specializzazione post laurea.

Il senatore Ossicini propose un progetto di legge istitutiva della professione di psicologo.

I ritardi culturali, l'ostruzionismo dei medici e, per motivi diversi, degli psicoanalisti, gli inopinati scioglimenti delle Camere, hanno tenuto questo progetto di legge a bagnomaria per oltre un ventennio.

Anni 80

Se, alla fine, gli psicologi ce l'hanno fatta, è stato

solo per merito di una generazione ostinata che non ha mollato mai, tra iniziative culturali e scientifiche, mobilitazioni politiche, setting davanti al Parlamento e occupazioni di Aule di Commissioni parlamentari.

È stato appunto per merito della generazione dei miti professionali, alcuni anche concretamente miei grandi maestri (Pasquale Scarlini, Ferruccio Antonelli, Eugenio Calvi, Erminio Gius...), altri di cui ammiravo le gesta a distanza: Renzo Canestrari e Marco Walter Battacchi (poi tornati a Bologna), Mario Bertini, Piero Amerio, Giorgio Blandino, Claudio Boso, Antonio Imbasciati, Remo Job, Marcello Cesa Bianchi, Adriano Ossicini, Enzo Spaltro, Guglielmo Gulotta, Sandro Spinsanti, Bianca Gelli.

Se non ci fossero stati loro a lottare nel secolo scorso, non avremmo mai avuto la legge 56/89, l'Albo, gli Ordini e tutto il resto, senza di loro noi psicologi non saremmo mai stati.

A proposito dei Maestri, va detto che, spesso, non lo sono solo per quello che insegnano in termini di nozioni formali, bensì, soprattutto, per il modello identificativo che incarnano potentemente nella relazione. E la potenza di quello che incarnano è molto correlata a quello che l'allievo cerca, a quello che manca, con riferimento anche a matrici ancestrali. Per questo, ognuno sente come maestro un proprio diverso maestro.

I maestri migliori, nella mia esperienza, hanno

sguardi buoni e accoglienti, rendono molto a bassa soglia l'accesso a loro, capiscono il bisogno di nutrimento narcisistico degli allievi. Infine, hanno il senso dei libri, da leggere e da scrivere. Questi termini hanno connotato il paternage nei miei confronti: su questi termini sarebbe bello riuscire a connotare ogni eventuale paternage nei confronti dei propri allievi, essere 'sentito' allo stesso modo dai propri allievi.

Lo psicoanalista argentino Luis Chiozza sosteneva che ognuno ha pratica della propria vita sulla scrivania di qualcuno a cui rende conto a livello reale, simbolico o immaginario: la pratica della mia vita professionale (e, forse, non solo) è sempre stata sulla scrivania di maestri come Pasquale Scarlini, Erminio Gius...

Anni 90

La Legge istitutiva della professione psicologica è del 1989. Fino al 1993 si costituirono gli Albi regionali degli psicologi.

Poi, furono indette le elezioni per gli Ordini regionali, i cui Consigli avrebbero votato i Presidenti che avrebbero costituito anche il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (CNOP), il cui primo Presidente fu il veneto Paolo Michielin.

Quella prima generazione ordinistica, la mia, dovette edificare fisicamente gli Ordini regionali, strutture e

infrastrutture, impianti organizzativi ed amministrativi e, presso il CNOP a Roma, edificare i primi termini della professione psicologica, ottemperando ai due obblighi normativi previsti dalla Legge istitutiva 56/89: il Codice Deontologico e la Cassa Previdenziale, senza i quali non può formalmente esistere una professione.

In questa eroica stagione costitutiva, fu esposta soprattutto la mia generazione, la generazione dei primi laureati in Psicologia, i laureati nella seconda metà degli anni '70.

Perché, nella prima metà degli anni '90, eravamo ormai quasi quarantenni, lavoravamo già da più di un decennio, avevamo conosciuto -nel decennio precedente- le prime forme associative organizzate, avevamo già fatto le prime esperienze sindacali: costituivamo, quindi, l'unica generazione già pronta, organizzata, in termini elettorali e in termini di esperienza gestionale, su quelle frontiere istituzionali così impegnative.

Anni 90 - L'Albo professionale

Il problema dell'identificazione professionale dello psicologo, è stato vissuto dalla generazione dei laureati negli anni '70 sulla propria pelle. A quel tempo, né gli Amministratori (nell'impiego pubblico), né il mercato, avevano ancora avuto a che fare con questa figura professionale: non c'era alcuna abitudine, alcuna cultura

in tal senso.

Questa generazione ha dunque avuto la responsabilità di sagomare nel giudizio e nelle aspettative sociali, nei diversi contesti professionali, la figura dello psicologo ed i suoi linguaggi professionali.

È stato un percorso anche sindacale, con progressive ricadute sui livelli istituzionale e giuridico amministrativo.

Possiamo affermare che la prima fase di questo lungo percorso è terminata, anche simbolicamente, nel 1989, con la Legge 56 che ha regolato la professione di psicologo, con l'istituzione dell'Albo e la conseguente costituzione dei Consigli dell'Ordine.

La ricerca di identità dello psicologo, tuttavia, con l'istituzione dell'Albo si è tutt'altro che conclusa.

Il percorso sopraddetto, infatti, si era svolto in modo veramente monco: da un lato empiricamente, per l'appunto sulla pelle delle prime generazioni di psicologi; dall'altro a livello formale, con la contrattazione solo sindacalistica degli obbiettivi giuridici.

Si era svolto quindi in un vertiginoso vuoto epistemologico, costituendo una sorta di fuga in avanti rispetto a dei passaggi pregiudiziali che, se non affrontati, alla fine, avrebbero presentato il conto. Mancava, infatti, una seria riflessione epistemologica a fare da referente sotteso a tutti i processi sopraccennati: chi era lo psicologo (il Soggetto psicologo)? Cos'era la Psi-

ciologia (l'Oggetto della Psicologia)? In che direzione potevamo andare a sagomare la nostra figura professionale, nella sua prima espansione nel mondo, senza concordare pregiudizialmente questi punti? In che direzione (potevamo) andare anche a 'contrattare' le coordinate formali della nostra attività?

Anni 90 - Art. 35

Ben presto, una scadenza giuridica sbugiardò i piedi d'argilla che sostenevano (?) i percorsi sopraddetti, e la grande precarietà dei processi di identificazione professionale: l'art. 35 della legge 56, che regolava l'accesso agli elenchi degli psicologi autorizzati alla psicoterapia.

Quasi tutti gli psicologi, infatti, tentarono questo accesso: un esodo biblico, una fuga massiva che diede la misura di quanto fosse avvertita precaria l'identificazione professionale dello psicologo senza altri aggettivi (oltre che la misura dell'ignoranza epistemologica).

Un percorso verso la psicoterapia, avrebbe dovuto implicare almeno una hegeliana dialettica del superamento (*aufhebung*), con passaggi epistemologici e ri-modulazioni di sensibilità e linguaggio ad accompagnare i processi tecnico formativi.

La proiezione contagiante di questo meccanismo di scissione (tra il soggetto psicologo e la sua identità

professionale), non risparmiò neanche chi era dall'altro lato, le Commissioni dell'Ordine che dovevano valutare i titoli per la psicoterapia, che, con allarme iper formalistico, vagliarono più i timbri che i percorsi scientifici e di vita professionale.

Tutto questo accadde semplicemente perché mancava il contesto epistemologico in cui potere discutere, in termini alti, di ciò che veramente andava discusso.

Mancava l'alfabeto con cui raccontare storie professionali di psicologi senza ancora la psicologia intorno, senza una individuazione epistemologica del significato (ma andrebbe meglio senso), dell'oggetto e del fine della psicologia.

Furono così dati brevetti (autorizzazioni all'esercizio della psicoterapia) a piloti senza neanche un'ora di volo alle spalle, ansiosi giusto di andare in un altrove qualsiasi, spesso semplicemente perché spaventati dal non sapere ancora dare un nome preciso alla terra abitata (la psicologia).

In questo delirio di carte, tra Commissioni art.35, Commissioni 241 di autotutela, contenziosi giudiziari ed evocate riaperture dei termini con relative eventuali nuove Commissioni, nacque il desiderio di impegnarsi per dare una mano a trovare un nome preciso a questa terra, il nome della Cosa psicologica, a delimitarne i confini, ad erigerne epistemologicamente i presidi.

La prima sede idonea allo svolgimento di un impe-

gno in tal senso fu la Commissione Etica dell'Ordine regionale campano.

1993 - La Commissione Etica, Tutela ed Affari Legali dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania

In quella sede istituzionale si svolse un primo approfondimento dei temi sopra introdotti.

Si riteneva, infatti, che le riflessioni deontologiche, se svolte avendo in mente una certa idea di Psicologo, avrebbero potuto contribuire alla sagomatura di questa figura professionale ed alla sua specificazione epistemologica.

Iniziò così una frequentazione anche muscolare della materia (con partecipazione ai più importanti convegni sull'etica e traduzione di Codici e materiali deontologici degli altri Paesi) che rafforzò il convincimento che l'etica potesse costituire uno dei discrimini identificativi degli psicologi.

Non a caso, infatti, l'estensione del Codice Deontologico fu poi un compito di prima legislatura per l'Ordine nazionale, e metaforicamente, il primo luogo istituzionale dove gli psicologi hanno potuto riflettere epistemologicamente su loro stessi.

L'impegno -presso la Commissione Etica regionale- produsse contributi spesso ripresi durante la fase succes-

siva, quando la Commissione Deontologia dell'Ordine nazionale (Paolo Michielin, Eugenio Calvi -Coordinatore-, Giovanni Madonna, Renato Di Giovanni e Catello Parmentola) ha dovuto estendere il Codice.

1993 - Euroethique, il Convegno di Marsiglia

Per quanto riguarda la stagione dei Convegni, va detto qualcosa su quello di Marsiglia del dicembre '93 (Euroethique), dove si incontrarono e discussero gli psicologi dell'Europa del Sud (Portoghesi, Spagnoli, Francesi, Italiani e Greci), gli stessi della Commissione Etica che estese la prima Carta Etica europea.

Questo Convegno fu così importante da rappresentare anche simbolicamente l'inizio di quella stagione deontologica che ha partorito il primo Codice degli psicologi italiani, stagione simbolicamente chiusa, invece, quattro anni dopo, con il Convegno di Roma del maggio '97. A Marsiglia fu trattata l'etica in relazione a tutti gli aspetti professionali della psicologia e, per ognuna di queste sezioni di lavoro, emersero punti di riflessione tornati poi molto utili durante l'impegno della Commissione Nazionale.

Non a caso erano presenti a quel Convegno molti di quelli che, a diverso titolo, hanno contribuito poi all'elaborazione del Codice, alcuni direttamente come com-

ponenti della Commissione che lo ha esteso, altri come collaboratori esterni.

1993-1995 - La Commissione Deontologia dell'Ordine nazionale

Dopo la costituzione della Commissione Nazionale Deontologia, il Coordinatore dott. Calvi propose di svolgere il mandato nella concretezza di un confronto articoli alla mano.

Questo costituì uno snodo problematico: la posizione del dott. Calvi, orientata dalla sua formazione giuridica, non era in prima istanza condivisa da tutti. Erano in discussione diversi tipi di approccio e diversi tipi di taglio.

Superato questo snodo, seguì un anno di intenso e appassionato scambio epistolare tra i membri della Commissione, con aggiustamenti progressivi lungo l'estensione di ben 10 bozze.

Gli incontri della Commissione, presso la sede dell'Ordine nazionale, videro discutere anche per delle ore su una sola parola. Le difficoltà erano molteplici. Basti pensare che andavano sondati aspetti difficilmente sondabili della nostra professione, che non è mai solo una professione, per una serie di motivi epistemologici sicuramente ben noti ai colleghi psicologi. Ed inoltre bisognava riferirsi ad una relazione professionale che

già allora poteva essere molto diversa (con utenti, con pazienti, con clienti ecc.).

Il Codice Deontologico degli psicologi italiani, consegnato ufficialmente al Consiglio nazionale dell'Ordine il 18/11/95, era comunque già un buon Codice, nonostante che la sintesi delle troppe condizioni da soddisfare avesse tolto qualcosa in termini di suggestione e bellezza. In Consiglio Nazionale fu apprezzato: solo 10 articoli su oltre 40 ebbero lievi modifiche.

1995-1997 - Il primo referendum e il nuovo impegno

Purtroppo però il referendum non raggiunse per un voto il quorum utile per la sua validazione. Probabilmente il deficit di partecipazione non era tutto rappresentativo anche di un deficit di consenso nel merito, ma indusse ovviamente approfondite (ed anche auto-critiche) riflessioni. Si decise di trasformare l'incidente in occasione, utilizzando quanto meglio il tempo in più che l'esito referendario concedeva alla Commissione Deontologia.

Iniziò così una bella stagione di lavoro intorno al Codice, una stagione ricca di incontri e confronti umanamente significativi e tecnicamente produttivi.

Questo fece anche riconsiderare le ragioni di chi (da Sardi dell'AUPI a Ciofi del MOPI...), aveva contestato

la fretta della precedente elaborazione del Codice: ma, proprio perché erano tempi istituzionalmente determinati, era stato possibile derogarli solo grazie al ‘negativo’ esito referendario.

Furono molte le Associazioni che, con loro autorevoli rappresentanti, aiutarono a rivedere e migliorare il Codice, dall’AUIPI (con Sardi) al MOPI (con Adami Rook ed altri colleghi), dalla SIPEF (Trombetta) alla BHC (Trimarchi), dalla APRESA (Marnati) all’APPI (Soldati).

Venne anche utilizzata la competenza di esperti autorevolissimi quali Adriano Ossicini, Erminio Gius, Guglielmo Gulotta, Bianca Gelli, Sandro Spinsanti.

Quella descritta fu, dunque, una stagione importante per la nostra categoria, per le questioni deontologiche e le loro molte ricadute sovrastrutturali.

1997 - Il Convegno di Roma

A tale proposito, una scadenza centrale fu costituita dal Convegno di presentazione del Codice (il 23 maggio '97), cui parteciparono anche molti autorevoli colleghi europei dell’EFPA (Casper Koene, Alain Letuvé, Haldor Ovreeide, Andrea Kaupert, Hans Weltzer, Pierre Nederlandt, Geoff Lindsay).

Anche in quell’occasione, i giudizi sul Codice e sulle procedure di estensione, furono abbastanza lusinghieri,

e pareva veramente emergere una nuova attenzione per le questioni dell'etica e le loro implicazioni epistemologiche, anche come nuclei significativi di una riflessione sull'identificazione professionale dello psicologo.

1998 - Il secondo Referendum e l'entrata in vigore del Codice

Il Codice deontologico degli psicologi italiani, integrato dai contributi dei Consigli regionali, fu infine approvato dal Consiglio Nazionale (27-28 giugno 1997) e, quindi, fu sottoposto, stavolta con esito positivo, al giudizio referendario degli psicologi italiani (17 gennaio 1998), entrando in vigore il 16 febbraio 1998.

1998 - L'Osservatorio Permanente

Approvato il Codice, cominciò una riflessione circa l'Osservatorio Permanente ed i suoi compiti.

Il mandato istituzionale era ovviamente già descritto all'art. 41 del Codice: raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine, ed ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.

Tanti ordini e sottordini operativi, finalizzati a questo mandato, furono tuttavia suggeriti dall'esperienza

della Commissione Deontologia, e dall'ascolto-decodificazione anche delle domande poste proprio da alcuni interventi al Convegno di Roma.

In occasione di uno dei suoi incontri con la Commissione Deontologia, la professoressa Bianca Gelli si era chiesta come mai, con tutto quello che stava accadendo nel campo della bio-etica, non fosse mai stato rappresentato in nessuna sede un punto di vista, una posizione ufficiale della Psicologia italiana, sugli aspetti di volta in volta all'ordine del giorno nel dibattito politico e culturale su questi temi?

Come mai non si era ancora pensato di organizzare istituzionalmente un 'elaboratorio' in proposito e di accreditare ad un soggetto istituzionale, l'autorità competenza responsabilità di rappresentare ufficialmente la Psicologia italiana nelle sedi in cui venivano dibattuti i grandi interrogativi bio-etici?

Non si trattava di una questione banalmente corporativa: il fatto era che nessuno, meglio della professoressa Gelli, era stato agli incroci professionali istituzionali giusti per valutare quanto fosse mancato a tale dibattito, il punto di vista suddetto.

Qualificare il dibattito bio-etico anche con i contributi del punto di vista psicologico, poteva costituire una competenza nelle corde dell'Osservatorio Permanente.

Fu molto evidente al Convegno di Roma, l'esigenza di elaborare, a partire dall'ottima carta etica già estesa

dall'EFPPA, una parte di Codice comune a tutti gli psicologi europei, con particolare riferimento ai preamboli di principio.

Sarebbe stato opportuno coordinarsi, a livello europeo, con gli altri responsabili per la deontologia, riguardo anche ad alcuni aspetti del lavoro di revisione periodica del Codice.

Questo impegno a conferire respiro europeo alle competenze istituzionali deontologiche, avrebbe potuto costituire un'altra competenza dell'Osservatorio Permanente.

Un altro compito invadeva un po', inevitabilmente, altrui competenze sul Regolamento, per quanto riguardava la funzione disciplinare, quasi sempre attivata proprio da deroghe deontologiche.

Per questo, alcuni aspetti procedurali della funzione disciplinare (la terzietà...), avrebbero potuto essere meglio specificati anche con il contributo dell'Osservatorio.

La tipologia dei compiti individuati avrebbe potuto orientare anche circa la composizione dell'Osservatorio.

Era di tutta evidenza, infatti, che avrebbero dovuto far parte dell'Osservatorio esperti di deontologia (per le revisioni periodiche del Codice), esperti di bio-etica, esperti che avevano lavorato molto con i colleghi

europei (e specificatamente sui temi dell'etica e della deontologia), e colleghi che avevano maturato (anche presso gli Ordini regionali) competenza nelle procedure disciplinari.

Con il Convegno di Roma, e le riflessioni scaturite circa l'Osservatorio Permanente, terminarono la stagione istituzionale e dottrinarica di elaborazione del Codice ed una fase di intenso confronto, lungo le coordinate deontologica ed epistemologica, sulla professione di Psicologo, i suoi Soggetti ed i suoi Oggetti.

Molti lavori editoriali, in seguito, hanno trattato questa stagione e questi argomenti, a suggellarne l'importanza.

1999 - Il Convegno di Torino sull'attuazione del Codice

La stagione suddetta ebbe anche un sua primissima valutazione bilancio a Torino (ottobre '99) in occasione del Convegno L'applicazione del Codice Deontologico degli psicologi italiani, organizzato dagli Ordini regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, da Facoltà e Dipartimento di Psicologia dell'Università di Torino, dalla Cattedra di Psicologia Giuridica e dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica. Nel corso del Convegno si svolsero molte interessanti tavole rotonde sui problemi deontologici nell'ambito del-

la Psicologia Giuridica, della Psicologia Clinica, della Psicologia del Lavoro, della Psicologia nei Servizi.

Furono anche presentati vari libri riguardanti il Codice e la materia deontologica: Il Codice Deontologico degli psicologi italiani commentato articolo per articolo, di E. Calvi, G. Gulotta e collaboratori (Giuffrè); Il primato dell'etica, di Giovanni Madonna (Laveglia); I dilemmi dello psicoterapeuta il soggetto tra norma e valori, di E. Gius e R. Coin (Cortina).

Un primo merito del Convegno fu costituito dal suo carattere molto pratico, coerente con il suo oggetto, la dimensione, per l'appunto, applicativa del Codice.

I colleghi presenti senz'altro poterono meglio comprendere gli articoli, e meglio individuare i loro rispettivi ambiti di applicazione.

Basti pensare che la chiarezza, concretezza ed utilizzabilità degli articoli stessi, fu vagliata anche con una ricerca empirica di I. Cutica, B. Palmieri, e M. Zuffranieri, i cui esiti furono per l'appunto presentati e commentati nel corso del Convegno: proprio il confronto sulla logica di costruzione degli articoli, parve corroborare una più motivata condivisione della loro struttura.

Un altro merito del Convegno fu quello di mediare un interesse per la materia deontologica non sempre suscitolabile direttamente dal Codice e dal suo articolato.

Tutte quelle parole sul Codice orientarono attenzione sulla materia in modo indiretto, producendo risonanze personali e richiami a circostanze concretamente vissute dai colleghi.

Questo fu abbastanza strategico, in considerazione del fatto che la materia deontologica non rientrava, purtroppo, ancora in nessun percorso formativo (oggi la situazione è solo leggermente migliorata), nonostante che etica e competenza, sapere e consapere, finiscano spesso con l'essere quasi un tutt'uno.

Al Convegno di Torino, le parole sul Codice, tra un commento critico, un esempio o un caso clinico, finirono con l'avere anche delle ricadute epistemologiche, con ricorrenti inciampi nella riflessione circa i Soggetti e gli Oggetti della psicologia.

Questo era tanto fondamentale quanto inevitabile, data la particolarità della disciplina psicologica: certi suoi aspetti non potranno mai, infatti, essere sondati solo con approcci giuridico formali.

Proprio per questo, quindi, ancora una volta sono importanti quelle occasioni di scambio che espongono le soggettività, occasioni in cui, come dice Gius, alla fin fine, il soggetto etico ha l'opportunità di nascere anche dall'autocoscienza, emergendo, dalla capacità di conoscenza dell'altro attraverso il vertice scientifico della psicologia, ma anche dalla capacità riflessiva di conoscenza dei propri processi conoscitivi (la cono-

scenza della conoscenza), delle proprie idee, emozioni, atteggiamenti, sentimenti.

2002-2005 - L'Osservatorio Permanente

Dal Convegno di Torino in poi, e fino al giugno 2002, non accadde molto per quanto riguarda gli aspetti istituzionali della Deontologia, in quanto il Consiglio nazionale dell'Ordine impiegò -inspiegabilmente- circa tre anni per attivare l'Osservatorio Permanente presso la sua Commissione Deontologia.

La seconda stagione istituzionale più 'dottrinarica' fu quindi 'scandita' solo a partire dal 2002, con i lavori dell'Osservatorio Permanente, nella sua penultima costituzione.

In questa stagione l'Osservatorio (coordinato da Fulvio Frati e da Ida Silvana Zanoni) si dovette confrontare con le molte cose accadute nel mondo ed aventi rilevanti ricadute anche sulla deontologia professionale.

Innanzitutto, aveva fatto irruzione l'Europa a modificare, fra l'altro, i termini formali anche della nostra professione, intervenendo sui Corsi di Laurea da un lato, e prevedendo interventi sugli Ordini professionali dall'altro.

Avevano fatto irruzione i flussi immigratori intercontinentali e dall'Europa dell'Est, imponendo all'attenzione tutta la fenomenologia trans-culturale.

Avevano fatto irruzione i mille nuovi mestieri psicologici, andando a descrivere molti nuovi ambiti professionali.

C'era stata poi, in quegli anni, l'informatizzazione massiva con lo svolgimento on-line di alcune dimensioni professionali.

Erano intervenute novità normative decisive sulla pubblicità, la privacy, il consenso informato, il trattamento dati...

L'Osservatorio Permanente osservò quindi, dal giugno 2002, uno scenario radicalmente modificato da tutti i cambiamenti intervenuti.

Osservò molto la giurisprudenza, rapportandosi in modo diretto (vari incontri presso la sede del Consiglio nazionale) e indiretto, agli interlocutori per competenza dei Consigli regionali e approntando una casistica delle infrazioni e dei procedimenti disciplinari.

Ebbe modo di riflettere e discutere molto sul vecchio Codice; cominciando a prevederne una riorganizzazione generale con la titolazione degli articoli; produsse (anche alla luce della casistica delle infrazioni e dei procedimenti) molto materiale utile ai fini della sua revisione, soprattutto per quanto riguarda la sua maggiore criticità, l'Articolo 31.

Riguardo ai temi emergenti e ai nuovi ambiti professionali, all'Osservatorio, per gli aspetti deontologi-

ci, fu richiesto di vagliare varie Linee Guida (Attività Psicologiche di Valutazione e Selezione del Personale, Attività di Psicologia Giuridica e Forense, Attività di selezione e valutazione del Personale, Attività di Psicologia Penitenziaria...), a riprova che cominciava ad essere percepito e utilizzato (dalle realtà professionali) come interlocutore competente.

Sempre riguardo ai nuovi temi, molto riferendosi alle ottime, preesistenti 'Indicazioni Etiche delle Prestazioni Psicologiche via Internet e a distanza' dell'EFFPA, l'Osservatorio produsse le Linee Guida per le Prestazioni Psicologiche Via Internet e a Distanza.

Tutto il materiale di lavoro e lo Stato dell'Arte dell'Osservatorio furono ufficialmente trasmessi al Consiglio nazionale uscente (per tramite della Commissione Deontologia) a giugno 2005.

2005 - Lo Stato dell'Arte a giugno

A che punto erano a quella data le cose deontologiche degli psicologi?

Credo che non si fosse messi benissimo, ma sicuramente molto meglio di qualche anno prima e, soprattutto, del periodo più buio, tra il '99 e il 2002.

A tale proposito, credo vada distribuito qualche merito. Storicamente, la Deontologia non ha mai appassionato chi non l'ha frequentata, poiché da lontano è

difficile coglierne certi intrighi, a partire da quelli epistemologici.

Per lo più gli psicologi, antropologicamente focalizzati sulla soggettività, sono un po' refrattari all'oggettivazione in regole giuridico formali, e trovano, quindi, che la deontologia sia piuttosto antipatica.

Qualcuno deve averci a che fare di più (pensiamo alla psicologia forense), qualche altro deve lavorarci su o esserne 'informato' per responsabilità istituzionale.

Non era mai venuta fuori, tuttavia, una seconda generazione di psicologi, dopo la generazione degli estensori del Codice, che si appassionasse alla deontologia e la facesse crescere nella comunità professionale.

L'Osservatorio, tra il 2002 e il 2005, vide per la prima volta l'esposizione di una generazione di mezzo, coinvolta nella materia e che, con modi nuovi e diversi, ha avuto in seguito una grande capacità di agire la deontologia nella comunità professionale.

C'è stata, in quegli anni, più deontologia in giro, tra articoli e convegni (soprattutto ECM organizzati da Ordini regionali), e di conseguenza più intrigo accademico.

Presso varie Università cominciarono a prevedersi Seminari o Corsi integrati su temi deontologici; cominciarono a prevedersi docenze su questi temi nell'ambito dei Master e presso le grandi Scuole di specializzazione (a partire dalla sezione napoletana dell'Istituto

Italiano di Psicoterapia Relazionale).

Fu riservato molto spazio alla deontologia anche nel II Congresso Nazionale Psicologi del maggio 2004, con la partecipazione dei deontologi a varie tavole rotonde.

La calorosissima accoglienza tributata allo straordinario intervento magistrale di Erminio Gius, in occasione dello stesso Congresso nazionale, da un lato testimoniò la potenzialità seduttiva accreditabile anche alla materia deontologica e, dall'altro, fece bene sperare per il futuro.

2006 - L'Osservatorio insediato a settembre

Il 22 settembre (2006), si insediò in una nuova costituzione l'Osservatorio Deontologico, a scandire la terza stagione istituzionale della deontologia degli psicologi, dopo la prima stagione (fondazionale, 1993-1997), in cui la Commissione Deontologia, coordinata da Eugenio Calvi, estese il primo Codice Deontologico degli psicologi italiani e la seconda stagione istituzionale (più dottrinarica, 2002-2005).

La generazione di mezzo aveva affiancato nell'Osservatorio Deontologico, dal 2002 al 2005, i 'vecchi' estensori del Codice.

Il nuovo Osservatorio invece, per la prima volta, operò un forte ricambio in tal senso, con tanti sguardi nuovi a guardare forse in un modo nuovo al Codice e

alla sua revisione.

Il nuovo Consiglio Nazionale, interpretando alla lettera l'articolo 41 del Codice, sembrò volere riportare l'Osservatorio sul suo mandato fondamentalmente revisionale, considerando giustamente, tale mandato, pur sempre il fine ultimo di ogni altro lavoro sugli aspetti dottrinari o sulla casistica giurisprudenziale.

Il Nuovo Consiglio indicò subito, infatti, due concretissimi mandati revisionali, il primo relativo all'adeguamento del Codice alla Legge 248 (decreto Bersani) e il secondo, qualche mese dopo, relativo all'art. 21, come da vecchio impegno preso nel '98 con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'articolo 2 del Decreto Bersani comportò l'adeguamento degli articoli 23 (compensi e tariffe professionali) e 40 (pubblicità) del Codice Deontologico.

Il Consiglio Nazionale ritenne di dovere provvedere tempestivamente, indicando anche subito il relativo Referendum per la ratifica delle modifiche apportate.

Si trattò del primo adeguamento in tempo reale, anche se già altre Leggi, nel corso degli ultimi anni, avevano superato (per un'ovvia gerarchia delle fonti di diritto) le norme deontologiche.

In questo caso, si fece un lavoro di prima istanza sull'articolato, non nella nicchia tecnica dell'Osservatorio bensì in un ambito allargato a tutti i membri della Commissione Deontologia, a tutti i Presidenti di Com-

missione (del Consiglio nazionale) ed al Legale consulente (sempre del Consiglio Nazionale).

In tale ambito, ci si confrontò direttamente con una proposta (di nuovi articoli 23 e 40) del Legale consulente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'Osservatorio ebbe poi modo di riflettere su queste circostanze e molte altre legate al merito revisionale, valutando che forse l'ansia-fretta fosse stata, per molti aspetti, cattiva consigliera e che, in futuri ambiti revisionali, si sarebbe probabilmente dovuto porre rimedio a qualche 'pasticcio'.

2008 - L'Osservatorio ricostituito a settembre

La penultima ricostituzione dell'Osservatorio avvenne nel 2008.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine volle un rapporto numerico paritario tra Consiglieri ed esperti, e diede all'Osservatorio il mandato di presentare un revisione del Codice in tempo utile per 'referendarla' e renderla vigente prima della scadenza del Consiglio stesso.

Seguì una stagione dell'Osservatorio che mi impone una narrazione più personale.

All'inizio fui molto in difficoltà con i miei nuovi compagni che erano portatori di molte 'asimmetrie', generazionali, di linguaggi, di tagli tecnici ed 'ideologici'. Scontai un lutto, perché il vecchio gruppo mi

mancava dopo 13 anni di lavoro comune sia in termini affettivi che in termini tecnici. Non mi riferisco solo all'affiatamento bensì soprattutto al fatto che c'era un'implicita divisione di competenze e mi sentivo quindi tecnicamente 'scoperto' su quei fronti che non avevo mai seguito direttamente.

Ogni asimmetria, una volta elaborata, diventa possibilità e libertà, consente nuove articolazioni. Feci dunque di necessità virtù ed accolsi 'il nuovo' con il massimo di laicità e flessibilità (diceva Ciavirella, 'sei convincente e ti fai convincere').

Con il senno del poi, ho capito che non c'era nessuna possibilità 'non traumatica' di revisionare il Codice: il vecchio Osservatorio sarebbe inevitabilmente stato resistente e 'conservativo' perché avrebbe dovuto paradossalmente 'revisionare se stesso'.

Quell'Osservatorio ebbe invece quella giusta 'revisionale' irriverenza che mi indispettì all'inizio ma che ho apprezzato poi.

Guardando al Codice da punti di vista radicalmente diversi, fu possibile riconsiderarlo radicalmente e portare infine al CNOP un prodotto molto buono, 'bello' e, soprattutto, 'contemporaneo'.

Il Codice, nella nuova versione, si era 'aperto' in varie direzioni, mutuando 'da altro attorno', con interessanti contaminazioni, articolazioni, integrazioni.

Forme di apertura furono ad esempio:

1. il linguaggio (una forma più asciutta che privilegia l'etica attiva e le dizioni 'in positivo', ci sono in Premessa dei Principi etici, non c'è più il Capo dei Principi Generali, i Capi sono riorganizzati e rinominati e tutti gli articoli sono titolati);
2. l'Europa (la premessa discorsiva e i 4 principi fanno riferimento al Metacodice ed alla Charta Etica dell'European Federation Psychologist's Association, ed alla Dichiarazione Universale dei principi etici degli psicologi dell'International Union of Psychological Science (IUPsyS);
3. il punto di vista dei medici, esito di un confronto paradigmatico, con un lungo riflettere le rispettive deontologie;
4. il punto di vista degli avvocati, con il vaglio di compatibilità giuridica delle riflessioni e degli articolati, e dell'appropriatezza formale della 'scrittura'.

Il nuovo Codice, licenziato dall'Osservatorio nell'aprile 2009, aveva in premessa **4 Principi Etici** (*Rispetto e promozione del diritto delle persone e della loro dignità; Competenza; Responsabilità; Onestà e integrità, lealtà e trasparenza*), ed era strutturato in **6 Capi** (*Oggetto e ambito di applicazione, Doveri Generali dello Psicologo, Rapporti con l'utenza, Rapporti con i*

Collegi, Rapporti con i terzi e con la Società, Norma di Attuazione).

2010-2011 - Gli anni dell'inutile attesa e degli impasse politico-istituzionali al CNOP

Quello licenziato al CNOP nell'aprile 2009, ed appena 'narrato' e descritto, pareva essere davvero un Codice molto suggestivo e moderno. Ma al CNOP ci sono state delle difficoltà pregiudiziali che non hanno consentito alla discussione di entrare nel suo merito qualitativo.

La controversia pregiudiziale riguardava il mandato: se ci fosse stato o meno un mandato revisionale del Codice, piuttosto che un mandato revisionale solo per alcuni articoli.

In questa controversia, in questo impasse, si sono definitivamente perduti il nuovo Codice, anni di impegno istituzionale dell'Osservatorio, la concreta fatica revisionale dei singoli componenti.

Quando nel 2012 è stato ricostituito l'Osservatorio, non c'era più nessuna traccia del Codice revisionato (questo Codice perduto è stato il cruccio più grande della mia lunga esposizione istituzionale nella deontologia perché era davvero un Codice molto bello...).

Si era in un'altra epoca, meno velleitaria e sognatrice, con drammatici dubbi sulla fine che avrebbero fatto

gli Ordini, ed un Decreto Monti che imponeva pochi e subitanei adeguamenti dell'articolato.

Tant'è che un minimo di scambio dottrinario ha riguardato solo le prestazioni on-line, mentre per il Codice si è dovuti andare subito al sodo degli aggiornamenti obbligati.

2011 - L'Osservatorio istituito a novembre

Si è trattato veramente di un Osservatorio che ha segnato la fine di un'epoca.

I Consigli nazionali che si sono succeduti nel tempo hanno avuto una sensibilità politico-istituzionale sempre più remota nei confronti della Deontologia, hanno composto gli Osservatori in modo sempre più improbabile, hanno assegnato mandati sempre più 'striminziti' ed impropri.

L'Osservatorio era costituito di tanto in tanto in base a metabolismi politici o psicologici (la contingente ansia per il Decreto Bersani, la contingente ansia per il Decreto Monti...).

La composizione era sempre più scriteriata, con il subentro di colleghi sempre più casuali, improbabili e del tutto privi di esperienza, e la contestuale esclusione degli esperti 'fondativi', la cui competenza in materia è riconosciuta a livello internazionale.

D'altronde manco era più il caso di 'disturbare' gli

esperti, dato che l'idea del Consiglio era quella di assegnare all'Osservatorio mandati molto spiccioli (ad esempio, 'cambiare l'articolo 23 del Codice Deontologico in base al Decreto Bersani') che non richiedevano troppa scienza.

Per lo più i mandati assegnati erano sempre più impropri, ma questo non può sorprendere, dato che il Consiglio nazionale non ha alcuna competenza tecnico-deontologica.

Proprio per questo, l'art. 41 del Codice Deontologico prevede che sia L'Osservatorio a 'formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico' e non viceversa.

Dunque il Consiglio si è mosso negli ultimi anni in totale difformità normativa, nell'ignoranza o nello spregio di quanto sancisce il Codice. La revisione del Codice deve attenersi alle modalità previste dalla Legge 56/89.

In base all'Art. 41 del C. D. è istituito presso la Commissione Deontologia del CNOP l'Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico: essendo permanente, il Consiglio nazionale è competente solo per la sua composizione, ma non può intervenire sulla permanenza dell'istituzione, non avendo fra l'altro neanche la competenza tecnica per valutare quando un impatto deontologico richiederebbe i lavori revisionali dell'Os-

servatorio.

Infatti, se avesse valutato sempre l'Osservatorio, errori come quelli seguiti al Decreto Bersani sarebbero stati senz'altro evitati. Erano ben altri gli interventi revisionali da prevedere ed addirittura gli 'atti dovuti' trascurati per decenni.

Negli aggiornamenti post Decreto Bersani c'è il compendio di tutti gli errori possibili in materia deontologica. Non è questa la sede per richiamarli, ma questo e tanto altro mi ha fatto capire che un tempo, non solo deontologico, era finito.

C.P.

Il ventennale del Codice tra mischie e connessioni

Il 2018 è stato un anno deontologico a causa della ricorrenza del ventennale dell'entrata in vigore del Codice.

Una bella mischia, impegnativa ma discretamente felice.

Il ventennale ha rimesso 'a sorpresa' in circolazione delle cose da tempo 'appartate'.

La 'deontologia di nuovo al centro' ha rimesso un po' più al centro anche gli estensori del Codice, li ha ricollocati davanti anche ai giovani colleghi di adesso, con nuovi accrediti di significato e di importanza. Tra approntamenti organizzativi, esposizioni relazionali, il rivedere gli altri estensori tanti anni dopo, le emozioni evocative ed altro, il ventennale è stata una esperienza 'forte' ed 'esposta'.

L'ultimo mio volume deontologico era del 2013 e l'avevo voluto tutto solo tecnico e divulgativo.

Ma, nel 2018, il clima festoso e celebrativo non si conciliava con cose solo tecniche.

Anche nelle comunicazioni pubbliche prevaleva il senso del racconto: i ricordi, gli incontri, qualche emozione, qualche ricerca di senso e di connessioni.

Così, le comunicazioni pubbliche avevano sempre questa strana struttura attorno a tre parole molto amate: costruire, raccontare e connettere.

E quando, abbastanza fortuitamente (per problemi formali che non consentivano ulteriori ri-pubblicazioni del volume del 2013), è nata l'idea di questo volume, è venuto facile pensarlo con la stessa struttura delle comunicazioni pubbliche del 2018 (in fondo, anche questo volume è, a tutti gli effetti e a pieno diritto, dentro il 2018). Che l'aggiornamento consistesse proprio, nell'aggiungere, al volume di prima, il 2018.

Ma non si tratta di una somma algebrica: è un'integrazione di vissuti, il volere filtrare il 2018 e riportarne, in questo volume, tutte le emozionanti connessioni, tra le generazioni, i territori, le cose tecniche e le storie, i diversi tempi, il modo di vedere le cose a suo tempo e il modo di vederle adesso, da lontano. Le occasioni evocative ma anche di riscoperta e di ricalibratura.

In questa terza parte, connettiva, del volume, c'è una mischia felice e anche un po' coraggiosa, tra le cose successe in questo ventennale del Codice e le cose che queste cose successe hanno fatto soggettivamente ac-

cadere.

Per contenere il flusso narrativo e ‘tenere’ la cifra saggistica e divulgativa, ‘tutto il connettere’ è stato disciplinato e perimetrato in pochi eventi esemplari, che si prestavano particolarmente allo scopo.

Un evento è costituito dalla prima delle feste per il ventennale del Codice, quella di Milano del 16 febbraio (poi c’è stata quella di Napoli il 18 febbraio e, che io sappia, sono in previsione due eventi in Toscana a settembre, un evento in Abruzzo e uno in Friuli Venezia Giulia ad ottobre e uno, forse, in Liguria...).

L’altro evento, che introduce quello di Milano, si svolse a Torino nel 2011.

Dopo l’entrata in vigore del Codice, nel 1998, si tratta degli unici due eventi che hanno visto presenti contestualmente tutti i quattro estensori, ma non è solo per questo che sono particolarmente ‘termici’, significativi e rappresentativi.

I due eventi sono esemplari per la valenza simbolica poiché il primo ha connesso gli estensori del Codice, la generazione ‘costruttiva’ che ha edificato -negli anni ’90i termini formali della deontologia, con il passato, la generazione dei maestri, le radici, la storia della psicologia italiana; il secondo evento, invece, ha connesso la generazione edificativa con il futuro, con i colleghi più giovani.

Il primo evento è del 2011 e riunisce tutti i quattro

estensori del Codice per la prima volta dopo tredici anni; il secondo, che li riunisce per la seconda volta, è del 2018, sette anni dopo.

La suggestione simbolica è rafforzata dalla circostanza che entrambi gli eventi erano legati a delle ricorrenze, avevano quindi connotazione di festa e di celebrazione.

La vita fa i suoi giri...: il Convegno di Torino del 2011 per i cento anni di psicologia scientifica e professionale

Come soprascritto, simbolicamente, anche questo volume, che riprende la struttura degli interventi pubblici e (la struttura di) un modo di rappresentare in questo momento la storia della costruzione deontologica all'interno della storia della nostra comunità, cogliendo nuove cor-relazioni e sensi, prova a raccontare, dopo le pagine iniziali di costruzione tecnica, parti diverse di una stessa storia, la storia di una comunità professionale.

Ci prova, passando da un racconto piano, lineare e ordinato, sequenziato nel tempo (seconda parte del volume) ad un racconto che connette sensi e logiche, con livelli diversi di rimandi, evocazioni e risonanze.

Per questo, l'evento di Torino del 2011 è esemplare, perché riprende i personaggi iniziali, i grandi maestri

dai quali tutto è partito, e li riporta al centro della nostra stessa e condivisa scena, come per una specie di gran finale: connette anni lontani e giorni correnti, cercando di tenere tutto assieme, tutti assieme.

L'11 e il 12 novembre 2011, si tenne, dunque, a Torino, questo importante Convegno del Centenario -cent'anni di Psicologia scientifica e professionale- Testimonianze, Riflessioni e Prospettive tra Passato e Futuro.

La prima suggestione connettiva è data dal fatto che l'Ordine regionale del Piemonte lo organizzò nell'ambito delle celebrazioni per la più 'vasta' ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

La ricorrenza della nostra comunità professionale fu, quindi, pensata 'dentro' e connessa alla ricorrenza della nostra comunità nazionale, la nostra storia, la storia degli psicologi dentro la Storia del Paese. Si sentiva tutta una 'bandierata', tricolore, emozione attorno mentre si percorrevano le strade della città.

In quei giorni, e nelle ore dei lavori al Convegno, si ritrovarono tutti assieme, per la prima volta dopo il referendum del 1998 (dopo ben 13 anni, quindi), i quattro estensori del Codice: un'altra suggestione evocativa che rimandava e connetteva ad un altro tempo, a tante altre cose, tante risonanze, tanti soggettivi inquadramenti delle esperienze e, anche, qualche soggettivo bilancio.

La nostra comunità professionale ci aveva voluti lì, ritenendoci parte della storia professionale degli psicologi, collocandoci simbolicamente accanto ai nostri miti generazionali, i maestri di tanti anni prima. Una generazione professionale accolta dalla generazione precedente, la ricomposizione dopo la distinzione: una terza suggestione connettiva. La generazione dei padri, al microfono, parlò degli inizi di ogni cosa psicologica in Italia e del sognare per tanto tempo una nostra professione costituita e delle dure lotte per conquistare questo sogno, dell'occupazione delle Aule delle Commissioni parlamentari, dei tanti disincanti, della grande festa alla fine, con le evocazioni personali, cosa si provò allora, dove si era nel momento in cui arrivò la notizia dell'approvazione della Legge 56/89. E già quel perfetto ricordare, ognuno, il momento preciso, ci disse quanto fosse stato importante per ognuno quel preciso momento. Connessioni, rimandi, connessioni, connessioni, connessioni...

La nostra generazione raccontò, invece, un altro importante e successivo tempo edificativo: gli anni della costruzione della nostra deontologia, dell'estensione del nostro Codice. Le premesse teoriche tra filosofia ed epistemologia, le basi giuridiche, gli aspetti pratici, lo studio delle lingue, i Codici stranieri, le piccole storie, gli appunti e le correzioni scritti a mano e inviati per posta (non c'erano ancora i computer), le grandi storie,

come la storia di una grande amicizia, quella che ha legato poi per sempre i quattro estensori, e poi i due referendum e, anche qui, i tanti disincanti prima della festa. Connessioni e rimandi, connessioni, connessioni, connessioni.

Gli estensori del Codice non avevano mai percepito -dall'interno dell'esperienza- di stare facendo una cosa importante, di stare dentro una cosa importante, c'era una totale compenetrazione 'di servizio' nel lavoro, era solo dovere istituzionale.

Una significativa restituzione di senso e di importanza è arrivata dall'esterno, dopo, attraverso una serie di passaggi, i libri, le docenze e certi speciali Convegni, concepiti in modo da rendere ineludibile la circolazione di suggestioni identificative delle esperienze.

Certi speciali Convegni: il Convegno di Torino del 2011, per esempio, o le Feste per il ventennale del Codice nel 2018...

Per questo, non potevano non essere evocati in questo ambito. Quelli, tra gli estensori, che avevano una natura più appartata e outsider, erano sempre i più sorpresi dall'impattare una probante, non consueta, 'misura di sé' nel mondo, con altri rimandi e domande e bilanci, riferiti ai propri percorsi anche personali e alle logiche che li avevano informati.

Il senso del raccontare è sempre legato proprio al

bisogno di capire meglio delle cose, a questo preciso livello del discorso (a Milano, il 16 febbraio 2018, Renato Di Giovanni ha concluso il suo intervento con queste parole: *ero un uomo e uno psicologo prima di estendere il Codice, un altro dopo, a volte mi chiedo se c'ero davvero, se ci sono davvero stato*).

Tutte queste esposizioni sono state, per le prime volte, convocate ed interrogate proprio da convegni come quello di Torino.

Mi sono 'costruito' un racconto esemplare (in tutti i sensi) che inizia nel '74 a 19 anni, con gli appunti -scritti a mano- per l'esame di psicofisiologia, e che rimbalza sui 39 anni del '94, sugli appunti -scritti a mano- nella prima stesura degli articoli del Codice. In entrambi i casi, la minuziosità un po' ossessiva pare descrivere l'essere di fronte a Qualcosa di molto impegnativo, quasi un po' sovrastante.

Mi sono 'costruito' un racconto esemplare di venti in venti, con laurea nel '78, entrata in vigore del Codice nel '98, e celebrazione del ventennale nel 2018: rimandi, giocosa cabala, pensiero magico, connessioni.

Mi sono 'costruito' un racconto esemplare, con fantasie giovanili molto termiche: una professione che tiene 'a giro', inviti di qua e di là, incontri, luoghi, storie, cibi e vini.

Quando è andata davvero così, oggi che quella fanta-

sia succede, viene da chiedersi se basta davvero desiderare molto forte per innescare quello che desideriamo e dare corpo alle nostre vite, quante informazioni su noi stessi gli esiti contengono o quanto pensiero magico o quante informazioni sugli altri, sulle ‘gambe’ che ci hanno portato. Mi sono ‘costruito’ un racconto esemplare in cui, quarant’anni prima, arrivano -nella provincia estremaechi remoti e trasognati di personaggi mitologici e ‘ammalianti’, di lontani maestri (Mario Bertini, Marcello Cesa Bianchi, Adriano Ossicini, Piero Amerio...).

E, quarant’anni dopo, quei mitici maestri sono sullo stesso palco di uno stesso Convegno (Torino, 2011), a pochi centimetri...

Ossicini dovette rinunciare ad esserci, all’ultimo momento, per motivi di salute ma, oltre ai maestri già citati, a Torino c’erano anche Giorgio Blandino, Claudio Boso, Antonio Imbasciati, Remo Job, Enzo Spaltro... Racconti esemplari, connessioni, Disegni che sembrano sovrastarci. Ed infatti, mi ‘difesi’ con l’umorismo, pensai che ritrovarsi lì, in mezzo a Loro, fosse una prova dell’inesistenza di Dio. Per dimostrare, in un Convegno altamente scientifico, che non c’è nessun Governo giusto delle cose degli uomini.

Questo atteggiamento difensivo ci accompagna spesso di fronte a circostanze percepite come troppo ‘impegnative’: ci si ‘nasconde’ accreditando al caso o

alla fortuna.

La vita, invece, fornisce sempre informazioni più sensate e precise di quanto in genere si riesca a 'sostenere': c'è da operare sempre molte più connessioni di senso e di logiche implicite.

Tutto quello che accade c'entra con noi e ci riguarda, non è mai un caso l'esemplarità di certi racconti.

E neanche la scrittura di un Codice proprio da parte di quei quattro estensori.

Come non sono un caso tante altre cose accadute, forse tutte le cose che 'accadono'.

(A connettere un po' di più, ci si potrebbe accreditare tanto di più, godere noi stessi e la dolcezza degli eventi molto di più...).

Spesso quello che sembra fortuna è solo quell'Altro a cui siamo stati capaci di accedere, perché niente potrebbe mai accadere se non in una logica di sistema, se non si viaggiasse sulle gambe degli altri, assieme agli altri, se non ci fosse qualcuno che ci ha pensato e chiamato, che ha fatto in modo che noi stesso lì. Siamo formati, sollecitati e spinti da maestri e mentori, costruiamo prodotti con bei giochi di squadra, per le generazioni che dovranno usufruirne.

È tutta una connessione di Oggetti e Soggetti. Mischie intergenerazionali da togliere il fiato.

Come quella del 2011 a Torino. Al Convegno del

Centenario.

La metafora delle medaglie: le Feste del 2018 per il ventennale dell'entrata in vigore del Codice

Va premessa qualcosa riguardo ai contesti istituzionali poiché essi sono stati massimamente riguardati dalle connessioni, dalle logiche di sistema e dal viaggiare sulle gambe degli altri.

Alla fine, dopo gli accadimenti, nel costruire racconti esemplari, disvelare nuove assegnazioni di senso, connettere e cogliere logiche più o meno profonde, si 'scopre' sempre quanto abbiano contato i contesti istituzionali, quanto siano stati essenziali e perfetti paradigmi delle 'ricostruzioni' connettive.

Ho scoperto di recente, quasi fortuitamente, di essere lo psicologo italiano di più lungo corso istituzionale, sempre presente in diverse Commissioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, fin dalla sua istituzione, E, quindi, è recente la riflessione su cosa 'fenomenologicamente' abbia mediato un esito del genere e -contestualmente su cosa da questo esito sia stato poi mediato.

Non si tratta di una riflessione banale perché, paradossalmente le logiche non sono mai esposte con chiarezza e non riguardano quasi mai livelli consapevoli di noi: per questo 'arrivano' sempre tardi, spesso troppo

tardi.

Per esempio, sembrerebbe inspiegabile il lungo corso istituzionale, ritenendomi il meno adatto a riguardo: ci sono sempre state circostanze apparentemente casuali che mi hanno tenuto dentro queste esperienze, vincendo le mie resistenze a riguardo.

Una circostanza casuale mediò la prima partecipazione, nel 1993, ad una Commissione del Cnop e, addirittura, qualche circostanza del tutto sconosciuta ha mediato l'ultima partecipazione, la presenza attuale nella Commissione Giuridica.

Questa premessa era indispensabile perché proprio la Commissione Giuridica ha poi, invece, incubato gli accadimenti di cui si sta discorrendo, questo deontologico 2018, questi eventi, questi libri e il resto.

La Festa del Codice del 16 febbraio 2018, a Milano, presso la Casa della Psicologia

Il Coordinatore della Commissione giuridica è Riccardo Bettiga, presidente dell'Ordine regionale della Lombardia.

Ha contato molto il suo interesse per la deontologia nella relazione di colleganza che è andata sviluppandosi, relazione che ha mediato la condivisione di varie iniziative, tra cui anche la Festa del Codice del 16 febbraio.

Conessioni: la 'fortuita' partecipazione ad una

Commissione il cui Presidente è da sempre interessato alle cose della deontologia, circostanza che media una colleganza generativa di iniziative. Che poi si ‘scoprono’ necessarie: il caso che genera la necessità, le cose migliori che si presentano in forma di incidente, la necessità che si maschera da fortuna che, non a caso, è una Dea che porta una benda,

Poi, viste dagli esiti, le cose sembrano informate sempre da ferree ineludibilità: il dovere delle istituzioni, l’incontro tra le generazioni e tante altre codificazioni retoriche.

Ma, nelle connessioni corrette, non sono mai meno protagonisti, in ogni piccola o grande storia, gli aspetti personologici, i meccanismi minimi di ognuno: è a questi che, alla fine, soprattutto, si connette. Ogni connessione conduce ad un disvelamento, un prezioso ritrovamento, decisivo per ricostruire tutti i passaggi.

Adesso si sa che c’erano un po’ di cose necessarie che aspettavano di essere dette e fatte, perché non ancora dette e fatte abbastanza, erano in gioco persone e bisogni e bilanci da quadrare.

Adesso si vede nitidamente che tante cose sono andate, finalmente, al loro posto

Tutto questo in premessa alla Festa del Codice del 16 febbraio a Milano, un dono desiderato, richiesto e, ciononostante, inaspettato, soprattutto in quei termini.

Una generazione di colleghi festeggiava, col Co-

dice, anche la generazione precedente, in contestuale presenza di altre generazioni ancora: gli antichi maestri Calvi e Gulotta da un lato, tanti giovanissimi colleghi, in platea, dall'altro.

Era questo il senso: fare scaturire l'intervento solo da quel bel contesto istituito, con pochissima tecnica e senza canovacci, solo connessioni, e i ricordi..., di incontri, di letture...

Portare le tre parole che danno anche il titolo a questo volume, dedicandole a tre diverse generazioni: costruire per la prima generazione ordinistica, raccontare per la generazione dei primi Maestri, connettere per la generazione dei colleghi più giovani.

Poi, nella festa, c'è stato tanto altro ancora: è restato, soprattutto, il modo in cui tutti attorno hanno 'onorato' il Codice, il lavoro degli estensori, hanno assegnato loro importanza.

E, mentre accadeva, ne emergeva l'importanza, svelandone la domanda: c'era ancora qualcosa di in-vaso, quindi, un saldo inquieto. Una connessione 'attivata' dai tanti regali che gli estensori del Codice hanno ricevuto nell'occasione (una scultura lignea della lettera psi dell'alfabeto greco, lettera-logo degli psicologi, una pergamena con i 42 articoli del Codice e Il Nuovo Codice deontologico commentato articolo per articolo, di Calvi, Gulotta e Leardini).

C'è sempre una questione con le medaglie metaforiche perché, nei prodotti ad accredito istituzionale, scompaiono i meriti e l'impegno personali e, quindi, non ci sono mai riconoscimenti (anche proprio in senso letterale).

Solo col tempo e la maturità, tutto si ricalibra e 'pacifica' perché si vede nitidamente che, come a certe storie e a certe collocazioni nelle storie non sono mai estranei il merito e l'impegno personali, allo stesso modo non è mai estraneo l'Altro che queste meritorie quote personali le ha scelte o accolte.

In ogni cosa che ci accade possiamo 'leggere' una logica di noi, qualcosa che ci riguarda molto precisamente e, nel contempo, 'leggere' qualcosa della logica di sistema, delle gambe sulle quali i nostri dati soggettivi hanno viaggiato.

'Vedere' in modo più o meno bilanciato entrambe le cose determina il nostro atteggiamento nel mondo, informato di un vissuto maggiormente a credito o maggiormente a debito. Solo da un corretto bilanciamento può scaturire un innesco funzionale di noi stesi nel mondo. Tutto, dunque, parla di noi, tutto -ogni volta- parla non solo di noi. Col tempo e la maturità dunque, sfuma in un'oscura insignificanza la questione delle medaglie metaforiche. Viene un po' riaccesa solo dall'intervento di medaglie reali, come è accaduto a Milano, giustifi-

candone la riflessione in questo contesto.

Le cose non arrivano mai a seguito di un'aspettativa finalistica: succede semplicemente che solo quando 'vedi' il mondo, vedi che il mondo ti vede.

Eventi e persone, storie e incontri, livelli connessi, la professione e la vita.

Poi a Milano, finì a torta con gli articoli del Codice stampati sopra, ognuno mangiava il preferito.

Finì a brindisi, a foto e tanto altro. Finì a cena di pesce, con accanto e di fronte i colleghi estensori Madonna e Di Giovanni, i maestri Calvi e Gulotta, il presidente Bettiga. Miti, affetti e colleganze.

E c'era anche l'avvocato consulente per la deontologia professionale dell'Ordine lombardo, Elena Lardini. Che ha poi collaborato a questo volume: connessioni.

La Festa identitaria del 18 febbraio 2018 a Napoli

Due giorni dopo la Festa di Milano, si svolse a Napoli la Festa identitaria organizzata dall'Ordine campano per la ricorrenza sia del ventennale del Codice che dei 29 anni della nostra Legge istitutiva.

Già nel titolo, e nei modi organizzativi, erano palesi gli intenti: riflessioni identitarie attraverso le generazioni, finalisticamente 'mischiate' in tutti i passaggi della manifestazione.

All'inizio, c'erano sul palco, accanto al sottoscritto,

il Presidente dell'Ordine campano Antonella Bozzao-
tra, Giovanni Madonna (altro estensore del Codice) e
una giovanissima allieva.

Ogni generazione ha evocato i propri generazionali
miti.

Tutte le connessioni evocate con riferimento a Mila-
no o ad altri passaggi di questo volume, a Napoli erano
'incarnate' davvero in senso letterale.

La costruzione in quel contesto non era solo una evo-
cazione generazionale: c'erano sul palco e nelle prime
file, fisicamente presenti, in carne, ossa e respiro, i sog-
getti della condivisione costruttiva, fin dall'impegno
sindacalistico negli anni '80, passando poi per Ordine
regionale e Commissioni CNOP, ma anche per Scuole
e Servizi.

E poi, trattandosi di Napoli, c'erano in platea tante
allieve e didatte e tanti colleghi consueti, 'storici' o più
giovani, un senso di squadra, di vigilanza e accudimen-
to.

C'erano lì, in quella sala, tante connessioni, stavolta
non concettuali o metaforiche, simboliche o immagina-
rie, ma proprio fisiche, concrete, reali.

Per questo, si è istituita, anche lì, una sede di bilan-
cio, con la metafora di un palco troppo grande eppu-
re così casa, la tranquillità, l'agio e la sicurezza della
casa, una specie di stato di grazia.

E poi il Friuli, la Toscana, l'Abruzzo...

La Festa del Codice in Friuli, prevista per l'autunno, è già è stata foriera di connessioni, essendo stata, allo stesso modo, mediata dal rapporto di colleganza istituzionale con Roberto Calvani (Presidente dell'Ordine del Friuli), rapporto maturato anch'esso nell'ambito della Commissione giuridica del CNOP. Rapporto che ha ben 'lavorato' se ha smosso, oltre all'Evento, anche questo volume che, a sua volta, sta smuovendo tante cose.

Anche la Giornata deontologica prevista per l'autunno a Firenze è legata a felici connessioni relazionali, dato che il Presidente dell'Ordine toscano ha esplicitamente riferito l'invito alla sua presenza alla Festa del Codice di Milano, agli interventi ascoltati nell'occasione e a quello che gli avevano suscitato.

Di più, ancora, la giornata prevista, sempre per l'autunno, in Abruzzo.

A questo Evento non è estranea una connessione relazionale tra Presidenti di Ordini regionali che ha prodotto quasi un gemellaggio delle iniziative, con scambi di presenze e la ripresa di alcuni aspetti come la pubblicazione di uno stesso volume in due diverse edizioni.

Circostanze che hanno viaggiato anche su gambe interpersonali, empatiche e generose. Che forse potevano viaggiare, così facilmente, solo in tal modo.

Di 20 in 20: tutto parla di noi, tutto parla non solo di noi

Si operano connessioni, sono in gioco, quindi, filtri personali, evocazioni, i modi soggettivi di rappresentazione, anche la responsabilità di una (commisurata) esposizione personale.

Dovendo aggiungere il 2018, il ventennale, alle cose e ai volumi precedenti, non poteva che essere un'aggiunta onesta, che riprendesse i temi, lo spirito e le atmosfere del ventennale: le coincidenze, gli incontri nuovi e i ritrovamenti imprevisti, il caso e la necessità (come abbiamo visto), l'impegno e le novità, qualche sorpresa e anche un po' di nutrimento narcisistico.

Questo ha portato il volume un po' lontano dai consueti standard, con difformità e audacie varie, mai osate prima: una foto in copertina, per esempio, o qualche passaggio in prima persona o, qui e là, nella terza parte, qualche piccolo disvelamento dell'anima.

Un 'dovere' avvertito sia nei confronti del Soggetto che dell'Oggetto. Nei confronti del soggetto, per rivendicare una 'preziosa' cifra soggettiva finalmente più 'dicevole' al mondo, per articolare e 'arricchire' la gamma delle differenti possibilità di essere, l'infinita possibilità di mondi, avrebbe detto Nietzsche, per contribuire a ridurre il tasso di discriminazione o spavento nei confronti delle differenti possibilità di essere: è

molto deontologico ogni esercizio libertà nei confronti delle verità di sé.

E poi c'è il dovere di difformare nei confronti dell'Oggetto, il ventennale del Codice che è stato così dolce e termico, così 'movimentato' e ricco: sarebbe stato ingiusto e penoso imbalsamarlo e conformarlo dentro uno standard, nascondere. Meglio riportarlo qui, così come è stato, processuale, casuale, sorprendente.

Una mischia felice: 'aggiungere' il 2018 e andare a riprendere anche gli anni '50, '60 e '70 della professione, e il Convegno del Centenario del 2011, dove quegli anni arrivarono a pochi metri, dopo essere stati molto 'trasognati' e remoti. Parti di dopo che hanno 'chiamato' anche le parti di prima: i tempi dell'edificazione formale della deontologia (dal '93 al '98) dentro i più ampi tempi professionali della psicologia italiana.

La mischia felice ha, dunque, disegnato il volume: ha lasciato lo stesso impianto della costruzione, ma ha cambiato il raccontare e ha aggiunto, integrato, il connettere.

Era doveroso 'chiamare' tutte le generazioni perché ogni generazione professionale ha portato, per un tratto nuovo, avanti le cose: ogni volta, senza la generazione precedente, non avrebbe mai potuto esserci la successiva.

Tutte le parti della storia sono comprensibili solo

nella logica complessiva di un'unica Storia.

Si possono appena accennare, solo evocare, in poche righe, le generazioni remote e, magari, dedicare centinaia di pagine a quelle correnti, come si fa per non disequilibrare i contesti pubblicitari: l'importante, però, è che ci siano sempre tutte, non ne manchi nessuna, (l'importante è) trasmettere sempre il senso di una stessa unica storia, quella della nostra comunità professionale.

Se non ci fosse stata la generazione dei colleghi, oggi ottantenni, a lottare nel secolo scorso, ad occupare le Aule delle Commissioni parlamentari, non ci sarebbero stati la Legge 56/89, l'Albo e gli Ordini e tutto il resto.

E se non ci fosse stata la generazione dei colleghi, oggi sessantenni, a costruire di muscolo gli impianti fisici e amministrativi degli Ordini regionali, a mettere su Codici e Linee Guide e Regolamenti e Casse Previdenziali, tutta la vita istituzionale della professione psicologica, oggi non ci sarebbero ricorrenze di queste Cose da celebrare, tanti giovani colleghi solidi e tranquilli nel sentirsi dentro una professione sempre più adulta e convinta e intraprendente: non saremmo tutti riuniti in queste belle sale delle Feste, in questi volumi, tutti dentro questa Storia.

Si fosse disimpegnata, non ci avesse tenuto, anche una sola generazione, si sarebbe interrotto il percorso, gli psicologi non sarebbero mai stati, noi non saremmo

qui adesso.

La generazione che ha istituzionalmente costruito la professione psicologica è quella della prima 'sforzata' di laureati (seconda metà anni '70) presso l'Università La Sapienza di Roma.

Una generazione molto impegnata sindacalmente negli anni '80, con un senso dell'organizzazione comunitaria poi tornato buono per tante cose. La Legge istitutiva della professione psicologica, dunque, è arrivata nel 1989, quando questa generazione si era laureata e lavorava già da una decina di anni.

Era, quindi, la generazione con l'esperienza giusta, quella più pronta a 'farsi carico', nelle prime stagioni ordinistiche, della costruzione e di tutte le prime, fondative, sagomature nel mondo della nostra professione.

Ed infatti, si tratta della generazione storicamente più esposta nelle diverse sedi istituzionali e che, anche nei Servizi pubblici, ho contribuito, pionieristicamente, alla codificazione dei primi paradigmi e Protocolli di intervento in tutti i settori.

Si tratta della (mia) generazione raccontata e contenuta nel 20-20-20, che ha avuto il Codice vent'anni dopo la laurea e lo festeggia vent'anni dopo, nel 2018.

(Anche il titolo di questo capitolo di venti in venti conterrebbe diventi e inventi, due bellissime parole che evocano costruzione identitaria (diventi) e quella divergenza (inventi) che le è indispensabile lo scarto

generazionale della seconda giurisdizione, quella personale. Ma questo capitolo segue quelli degli eventi, termine che conterrebbe ancora, di nuovo, e venti: esiste una cabala dei numeri e una cabala delle parole).

Storie che si intrecciano: il Codice è precisamente a metà della storia professionale di una generazione, al centro, forse ne è il cuore. Come dice Di Giovanni, *‘chissà quanto la nostra personale storia professionale è stata fatta proprio da Questo’*.

Senza il Codice, quegli incontri, quelle esposizioni, non ci sarebbero state altre individuazioni, i libri, le docenze, la nostra non sarebbe stata ‘questa’ storia.

(Un po’ è anche vero il contrario, senza quella bella e funzionale ‘combinazione’ -tra gli estensori e tra gli estensori e i saggi consulenti...-, combinazione professionale e interpersonale, combinazione di caratteri e competenze, è difficile immaginare la costruzione del Codice, molto difficile...: avere visto confrontarsi ‘a neuroni scoperti’, nella stessa stanza, i Gius, i Calvi, i Gulotta, le Gelli, i Madonna, i Di Giovanni...è stato un privilegio irripetibile).

Il senso migliore della ricorrenza, la metafora più suggestiva è data dal fatto che, nelle Feste e nei volumi, è come se l’attuale generazione ordinistica di colleghi quarantenni presentasse (celebrasse davanti a loro) ai colleghi più giovani la generazione di colleghi sessantenni che ha esteso il Codice e, questi, a sorpre-

sa, portassero anche i rappresentanti delle generazioni precedenti (a Milano, c'erano fisicamente anche Calvi e Gulotta, ed io ho parlato anche di Bertini, Cesa Bianchi, Amerio..., ne parlo ogni volta...).

L'effetto finale è stato che, dentro quelle Feste, era come se ci fossero davvero tutti, dai colleghi ottantenni agli studenti, ventenni, di psicologia: quelle sale era come se fossero la nostra storia e, stare tutti dentro quelle sale, fosse come stare tutti dentro la nostra stessa, unica, grande storia.

La suggestione da trasmettere ai colleghi più giovani è che 'sentirsi dentro un'unica storia' sia una forma di protezione e di solidità identitaria, costituisca una forma corposa di identità e che un'identità forte sia un investimento di mercato, favorisca un senso di possibilità nei mercati professionali.

Perché uno psicologo ben identificato ha la garanzia di man-tenere la propria cifra, il proprio codice e il proprio linguaggio psicologici e, quindi, può osare anche territori nuovi o contigui senza nessun rischio di smarrimento epistemologico, nessun rischio zelighiano di diventare, ogni volta, un'altra cosa.

Lo psicologo non identificato, invece, non può fare troppe cose, deve restare nel suo centimetro quadrato perché, appena si sposta, rischia di diventare quello che fa, smettendo se stesso.

Anche nei Servizi, lo psicologo ben identificato può

espandersi nelle competenze trasversali, rendersi utile nelle logiche di sistema (chi meglio di lui?) e questo lo renderebbe sempre l'ultimo 'taglio alla spesa' in tempi di crisi.

L'identità, dunque, è un ottimo affare: non è (solo) per romanticismo che si dovrebbe restare sempre nella propria storia, farsi forti di un senso di lungo percorso e lungo discorso, di una logica complessiva, dei propri solidi radicamenti.

Questo è il senso migliore del ventennale del Codice: un'occasione identitaria (a Napoli, l'hanno ben compreso e l'Ordine regionale ha titolato la Festa per il ventennale del Codice 'Identità attraverso le generazioni').

Concludo questo volume come ho concluso i miei interventi pubblici del 2018.

20-20-20: sono diventato psicologo nel 1978, quando i miei miti pionieri occupavano le Aule delle Commissioni parlamentari e lottavano per la nostra Legge istitutiva; 20 anni dopo abbiamo avuto il nostro bel Codice e, 20 anni dopo, siamo qui, a 'celebrarlo' in questa bella sala. Tutti dentro questa bella storia. Restarci dentro, restarci connessi è una forma di solidità identitaria, tra 'forma' e 'processo', la forma delle *radici* e gli aspetti *processuali*...

Noi vecchietti dobbiamo aiutare le transizioni generazionali, e i giovani colleghi, da parte loro, non do-

vrebbero dimenticarci, dovrebbero 'tenerci a giro', invitarci, non farci immalinconire...

Ma, a bilanciamento, ho sempre aggiunto anche una frase fondamentale di Lacan: In fin dei conti io non sono lì per suo bene ma perché egli ami.

Lacan intende dire che siamo lì per aiutare ad emanciparsi dalla giurisdizione genitoriale 'per il tuo bene', dal pensiero lungo, saggio e strategico, e legittimare anche la giurisdizione personale 'ciò che ti fa stare bene', il pensiero più contingente e felice: solo questa integrazione può garantire lo scarto generazionale, fare andare avanti il mondo.

Lacan continua: Questo vuol dire che devo insegnargli ad amare? Certamente, sembra difficile elidere tale necessità.

Intende dire che questa faccenda della conquista della seconda giurisdizione, del diritto a se stessi e all'esercizio della propria differenza, può risolversi soltanto in una indulgente preparazione di campo, nell'amorevole ricomposizione, prima col proprio terapeuta, poi con se stesso, le proprie premesse biologiche e la logica complessiva della propria storia e, infine, con il Mondo (il nemico è solo la personificazione del proprio problema, diceva Carl Schmitt).

Con la frase successiva, Per quanto riguarda l'amare e l'amore, bisognerà dire che le due cose non si confon-

dono, Lacan chiarisce che i paradigmi e i meccanismi convocati nella relazione terapeuta-paziente non sono quelli dell'amore classico, quel Sentimento 'cieco', non afferente a strutture volontarie, bensì quelli psicologici dell'amare, quelli di una profilassi che si può educare, emancipare, maturare. E poi, Lacan continua: Per quanto riguarda l'amare e il sapere che cos'è amare, io devo almeno, come Socrate, poter rendere testimonianza a me stesso di saperne qualcosa.

È una frase decisiva, che riguarda ognuno di noi: semplicemente, non è pensabile che si possa essere uno psicoterapeuta, occuparsi dei corretti meccanismi dell'amare, della profilassi sopradescritta, senza saperne niente.

Uno psicoterapeuta 'deve' saperne qualcosa dell'amare, altrimenti non può esserlo: può 'farlo' (male) ma non lo è, e non lo sarà mai.

Eppure, una cosa così lampante, conclude amaramente Lacan, è precisamente la cosa di cui viene detto di meno.

Bene, io ho provata a dirla sempre. L'ho detta anche qui.

APPENDICE
IL MINORE NELLA PSICOLOGIA FORENSE
E NELL'ART.31 DEL CODICE DEONTOLOGICO
DEGLI PSICOLOGI

Premessa

Riprendiamo qui alcuni passaggi e concetti già espressi, al fine di consentire una lettura, in un certo qual modo, 'autonoma' di questa parte, dedicata ad un tema che verrà ora più specificamente trattato. Molte delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari riguardano psicologi che operano in ambito giuridico.

Se deontologicamente la psicologia giuridica è la zona più scivolosa della psicologia, la psicologia forense è la zona più scivolosa della psicologia giuridica, e il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense.

I colleghi si devono confrontare con casi delicati in un contesto confliggente e regolato da norme complesse, dove operano altre professionalità forti.

Bisogna possedere una forte competenza sia di na-

tura psicologico-clinica che di procedure giuridiche; e spesso la competenza non è sufficiente per affrontare gli snodi deontologici che si propongono ogni qual volta lo psicologo si trovi a dover decidere quale scegliere tra due o più possibili soluzioni (almeno apparentemente) tutte giuste.

Perché se diversi possono essere i contesti giudiziari (penale, civile, minorile), nonché diverse le 'vesti' professionali (consulente, perito, operatore di un servizio sociale o sanitario, giudice onorario), al contempo lo stesso contesto e il medesimo ruolo possono rendere lo psicologo destinatario di doveri diversi, tutti legittimi, ma talora contrari: si pensi al dilemma classico tra rigoroso rispetto del segreto professionale, che si impone allo psicologo clinico quale difesa essenziale della relazione con il destinatario della prestazione perché di tale prestazione se ne possa preservare fattibilità ed efficacia, e obbligo di denuncia, che pur si impone in capo allo stesso professionista in quanto pubblico ufficiale e sancito dal legislatore al fine di garantire l'incolumità pubblica e la repressione di condotte criminose. Gli 'incroci' possono produrre dunque decine di sottordini e fattispecie, con rischi di slittamento e conseguenti comportamenti scorretti. In una tale complessità la comunicazione è fondamentale: andrebbe chiarito ogni volta in quali termini si pone quel contenuto (per esempio il segreto professionale) in quella

specifica fattispecie.

Il minore è la zona più scivolosa della psicologia forense perché non si istituisce solo un contesto confliggente tra le parti, bensì anche nella parte.

Lo psicologo perito di parte può avere, infatti, come psicologo e come perito, due assoggettamenti diversi: da un lato la prioritaria tutela del minore, dall'altro la fedeltà alla parte.

Quando i due assoggettamenti confliggono, quale dovrebbe prevalere? In che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri del contesto?

Allo stato, e con tutti i limiti di una prima approssimazione, le violazioni deontologiche potrebbero essere divise in due categorie generali: a) Lo psicologo che si impone nel processo: ne trascura le norme (quando le conosce); esercita sulle parti pressioni, ponendosi in una posizione di forza, non spiega, non informa; acquisisce indiscriminatamente documenti; impone formali vincoli di segretezza ai Consulenti di Parte; agisce nel contesto peritale con metodologie prese dal contesto terapeutico senza attivare le necessarie cautele; interpreta dati e informazioni attraverso ragionamenti non basati sull'evidenza; esprime ipotesi e formula conclusioni non falsificabili; si sottrae al contraddittorio anche evitando di documentare in maniera adeguata il

proprio operato, oppure di mettere a disposizione delle parti protocolli di somministrazione, audio e videoregistrazioni (quando ve ne sono); accetta di assumere incarichi nonostante la possibile interferenza tra questi e precedenti rapporti.

Lo psicologo che subisce il processo: accetta di rispondere a quesiti formulati in maniera non corretta, colludendo con le aspettative del Giudice, dei difensori, della parte; non segnala eventuali eccessi del mandato, oppure non chiarisce i limiti del proprio intervento; subisce variabili quali il fattore tempo; non riesce a mantenere la necessaria neutralità tecnica e si fa coinvolgere nel conflitto, oppure si lascia condizionare dall'affinità con questo o quel Collega.

Il filo rosso che spesso accomuna tali violazioni è un'accezione troppo formale e astratta dell'espressione 'prioritario interesse del minore', così spesso invocato, ma altrettanto spesso non definito in concreto: che il minore sia titolare di tutta una serie di diritti soggettivi è ormai principio insindacabile, ma quale in concreto sia il prioritario interesse di 'quel' minore, in 'quel' particolare contesto e in 'quel' preciso momento storico è tanto difficile quanto assolutamente necessario da stabilire.

Ad avviso di chi scrive, per il tecnico esperto che interviene nella vita privata e familiare di qualunque soggetto, a maggior ragione se minorenne, si rende in-

dispensabile porsi sempre come prioritario obiettivo quello di garantire a tale soggetto il rispetto di un suo diritto basilare: quello di ricevere, in concreto, la migliore prestazione professionale possibile.

Riflessioni sulle modalità di intervento nelle situazioni di ‘bambini contesi’

I bambini sono a volte capro espiatorio e a volte ‘arma impropria’ nei conflitti interni ad una coppia.

A volte ci sono situazioni familiari così gravi da rendere indispensabile un intervento delle Istituzioni a tutela dei figli e soprattutto dei minori. Garantire al meglio questa tutela non è ovviamente semplice come enunciarne astrattamente il principio.

In questi anni ci sono stati vari casi di genitori ‘sbat-
tuti in prima pagina’ con accuse massimamente infamanti, e poi completamente scagionati da ogni accusa.

Questo perché, riguardo ai problemi legati alla diagnosi ed all’intervento sui minori, i pareri raggiungono un minimo di omogeneità solo nei casi meno complessi di ‘bambini contesi’, quelli di ‘routine’ e, soprattutto, quelli che non fanno risuonare vissuti, paure e fantasmi degli operatori; oppure, nei casi in cui le evidenze oggettive non lasciano spazio per i dubbi e tempo per le evocazioni.

Ma nelle situazioni complesse ed ambigue, con pro-

tagonisti controversi, quando tutto è incerto e si mischia con soggettività remote, allora le competenze tecniche non si incontrano in protocolli comuni ed interventi condivisi.

O ci si ripara dietro protocolli rigidi che, impermeabili ad ogni portato soggettivo, standardizzano le risposte a domande molto diverse, oppure il bagaglio personale di emozioni e di vissuti, mai 'mischiato' con i dati oggettivi, diventa finalmente uno strumento fondamentale per decifrarli e comprenderli.

Proprio l'etica della responsabilità può imporre di mettersi in gioco, con l'animo laico ed aperto del clinico, per vedere meglio le cose nelle cose. Questi sentieri non andrebbero comunque mai percorsi da soli: le competenze soggettive dovrebbero essere sempre oggettivabili in una dimensione integrata e multidisciplinare.

In Italia spesso, ad operatori di ancora insufficiente esperienza, vengono affidati casi complessi che sarebbero di difficile gestione anche per Colleghi molto più esperti

Negli Stati Uniti, le linee-guida A.P.S.A.C. (American Professional Society on the Abuse of Children) per la qualificazione del valutatore nei casi di presunto abuso sessuale nei confronti dei minori, già dal 1990 precisano che il valutatore debba essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti requisiti professionali:

- una laurea in disciplina attinente alla salute mentale;
- un'esperienza clinica come diagnosta e terapeuta di bambini e famiglie, della durata di almeno due anni, più altrettanti di esperienza professionale con bambini sessualmente abusati
- un adeguato aggiornamento sulla letteratura riguardante il tema e padronanza delle dinamiche psicologiche conseguenti all'abuso;
- un'esperienza acquisita e dimostrabile nel condurre valutazioni in ambito forense.

In Italia, invece, per essere 'valutatore', basta l'iscrizione ad un Ordine o Collegio professionale, conseguibile con una 'laurea breve'.

Il sapere tecnico-professionale dunque è il terzo imprescindibile elemento (insieme ad un atteggiamento 'clinico' ed al supporto multi-professionale) che può aiutare nel perseguimento della correttezza deontologica. Lo sforzo che viene richiesto allo psicologo che si assume la responsabilità sociale di intervenire nella vita privata e familiare di un altro soggetto è sempre enorme, a maggior ragione ove egli si trovi ad essere coinvolto in vicende che vedono come protagonista un minore. Una corretta lettura del principio di supremo interesse del minore impone al professionista non il compito di 'salvare' il minore, bensì quello di porre al

servizio del minore la propria competenza e la propria esperienza, agendo con consapevolezza all'interno del proprio ruolo e mirando per primo, tra i tanti diritti di cui il minore è titolare, a quello che per certo lo psicologo può (e quindi deve) rispettare: il diritto di ricevere, dai tecnici esperti che si occupano del suo caso, una prestazione professionale che possa definirsi (lo si vuole qui ribadire) la migliore possibile.

Il minore nelle linee guida di psicologia giuridica e forense

Le Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense (approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica -a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999 -) ricordano, all'art. 11, che lo psicologo deve sempre farsi orientare dal miglior interesse per il bambino.

All'art. 24, lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili, con il rilevamento sia dei dati soggettivi che dei piani di relazione interpersonale.

All'art. 26, lo psicologo forense esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su documentazione adeguata e attendibile: è da considerare deontologicamen-

te scorretto esprimere un parere su un bambino non esaminato in modo diretto.

All'art.32, lo psicologo forense chiarisce al minore gli scopi del colloquio curando che ciò non influenzi le risposte, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione, evitando che egli si senta responsabile per il procedimento e gli eventuali sviluppi. Garantisce che l'incontro avvenga in tempi, modi e luoghi tali da assicurare la serenità del minore e la spontaneità della comunicazione, evitando domande suggestive o implicative.

Forse proprio con riferimento a questo, nel corso del 2007, il Prof. Gulotta ha proposto di inserire nel Codice, prima dell'art. 31, un articolo che l'Osservatorio ha posto in articolato giuridico-formale nel modo seguente.

Nei procedimenti giudiziari che coinvolgono minori, ogni valutazione avente questi ultimi per oggetto deve eseguirsi esclusivamente col consenso degli esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, per ordine del giudice.

Lo psicologo deve porre la massima cura nella formulazione di domande o di richieste al bambino, in modo da limitare ogni aspetto suggestivo e da non lasciar trasparire aspettative che possano compromettere la genuinità delle sue risposte.

Nel giudizio diagnostico è necessario tenere in de-

bito conto le sollecitazioni ed i suggerimenti che eventualmente siano stati indirizzati al minore da persone interessate alla formulazione di particolari valutazioni. È altresì necessaria un'estrema prudenza dal trarre conclusioni diagnostiche di specifici eventi di stress da eventuali sintomi e da esami testologici, dovendosi tenere obbligatoriamente in considerazione la loro equivocità.

All'art. 33, si tiene in gran conto... che il minore è già sottoposto allo stress che ha causato la vertenza giudiziaria. Va tutto organizzato quindi in modo da minimizzare gli stress ulteriori...

All'art. 35, nelle valutazioni riguardanti la custodia dei figli, lo psicologo forense valuta non solo il bambino e i genitori ma anche l'ambiente in cui eventualmente si troverebbe a vivere. Nel vagliare le preferenze del figlio, tenuto conto del suo livello di maturazione, particolare attenzione va posta alla sincerità delle affermazioni e l'influenza esercitata soprattutto dal genitore che lo ha in custodia.

All'art. 36, prima di sottoporre ad una perizia un minore, occorre avere il consenso di tutti e due gli esercenti la responsabilità genitoriale, anche nel caso di un 'affido disgiunto esclusivo', e con l'unica eccezione di una perizia o una C.T.U., per la quale il perito psicologo è stato nominato dal Giudice.

All'art. 37, nel caso di una C.T.P., ognuno dei due

genitori è libero di scegliersi il proprio Consulente Psicologo, ma il minore lo incontra solo il C.T.U., per evitargli troppe esposizioni stressogene. Ovviamente i C.T.P. ed il C.T.U. si mettono poi d'accordo sugli aspetti specifici, caso per caso, nell'ambito di una corretta relazione professionale.

All'art. 38, per quanto riguarda la 'presa a carico' di un minore da parte di uno psicologo, la responsabilità è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice.

All'art. 39 delle Linee Guida, per la presa a carico di un minore è necessario avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un 'affido disgiunto esclusivo' e con la sola eventuale eccezione di una prestazione direttamente richiesta dal Giudice.

Ma, anche in presenza della decisione di un Giudice, se non vi è il consenso di entrambi i genitori, è molto difficile gestire la situazione adeguatamente e per un sufficiente periodo di tempo, e svolgere in modo adeguato il processo di presa a carico e di cura.

Primario compito di uno Psicologo dovrà essere quindi quello di affiancare al diretto lavoro con il minore, ogni volta che ciò sia possibile e con tutti i limiti del caso, anche un'opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione di ciascuno dei due genitori.

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi

Su tutto quanto trattato finora, il Codice Deontologico forse dice troppo poco con il suo attuale art. 31.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Anche per questo, molti degli esposti, e di conseguenza molti dei procedimenti disciplinari, relativi ad ipotetiche infrazioni del Codice Deontologico, ed una percentuale molto elevata dei quesiti rivolti agli avvocati nell'ambito delle consulenze per gli iscritti, riguardano proprio l'art. 31 C.D.

L'art. 31 può presentare difficoltà di interpretazione, soprattutto se calato in contesti altamente complessi nei quali è necessario considerare molteplici variabili in correlazione tra di loro.

Lo psicologo, nell'esercizio della professione, deve rispettare le norme del Codice Deontologico, ma prima ancora quelle dell'Ordinamento Giuridico generale.

Le norme vanno poste in posizione gerarchicamente ordinata le une rispetto alle altre, secondo il fondamentale principio di 'gerarchia delle fonti del diritto', che definisce il 'grado di cogenza' delle norme (ovvero il grado di importanza di ogni singola norma, regolando l'eventuale prevalenza dell'una rispetto all'altra).

Il principio di 'gerarchia' delle fonti non è però l'unico principio applicabile.

Ci sono anche il principio di 'competenza', il rapporto tra norma 'speciale' e norma 'generale', il principio cronologico.

Per questo è sempre meglio consultare un esperto in caso di difficoltà interpretative.

Il Codice Deontologico contribuisce ad un'identificazione professionale basata anche sulla individuazione di modalità di comportamento corretto.

Con riferimento a queste linee d'indirizzo sono importanti due problemi di carattere generale: il consenso sul quale interviene l'art. 24 del C. D. che prevede la necessità del consenso informato del destinatario dell'intervento -, e quello della non coincidenza tra committente e destinatario dell'intervento psicologico, a proposito del quale l'art. 4 del C. D. evidenzia la necessità di tutelare prioritariamente il destinatario

del suo intervento e non il committente, poiché gli interventi di natura clinica o di aiuto presuppongono una condizione di debolezza o fragilità che va compensata proprio attraverso il riconoscimento della priorità della tutela del destinatario.

L'art. 24 C. D. è uno snodo fondamentale per ben comprendere l'art. 31 C.D.

Infatti, l'art. 24 introduce il concetto della necessità di consenso informato da parte di un soggetto che sia nelle condizioni di poterlo validamente fornire e l'art. 31 approfondisce la stessa tematica affrontando i casi in cui il destinatario dell'intervento non può esprimerlo.

Lo psicologo non può essere considerato titolare di un astratto diritto di curare il paziente, ma semplicemente di una facoltà di curarlo in presenza del suo necessario consenso.

L'art. 32 della Costituzione, infatti, garantisce il diritto alla salute quale diritto fondamentale, precisando però che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La professione di psicologo, nella misura in cui incide sulla salute dei singoli o della collettività (come da art. 3 del C. D.: Lo psicologo è consapevole che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri), tocca proprio quegli

interessi primari, costituzionalmente garantiti.

Consenso informato

Il consenso informato consiste nell'accettazione volontaria di un trattamento sanitario, accettazione che il paziente esprime in maniera libera, dopo essere stato adeguatamente informato.

Può essere espresso soltanto se sussistono due condizioni di base: la capacità di agire, che si acquisisce con il compimento del diciottesimo anno di età (art. 2 del Codice Civile), e la capacità di intendere e di volere. E, per avere validità, deve essere:

- personale, ovvero deve essere manifestato dal destinatario dell'intervento, unico titolare del diritto alla salute costituzionalmente garantito; in caso di soggetti minorenni o incapaci, il consenso deve essere espresso dai genitori o dal tutore;
- libero, cioè dato dal singolo come frutto di una scelta personale e consapevole;
- attuale, cioè dato in un momento prossimo alla prestazione cui inerisce;
- informato, cioè preceduto da un'informazione completa sulla situazione, sul trattamento, sui rischi e benefici;
- compreso, si rende pertanto necessario verificare che il paziente abbia recepito quanto comunicato;

- manifesto, cioè espresso in forma scritta o in qualunque altra forma che comprovi senza alcun dubbio le reali intenzioni del soggetto.

Quando si parla di consenso informato si intende quindi non solo e non tanto la sottoscrizione di un modulo di consenso, ma un benessere sostanziale senza il quale ogni agire rischia di essere non solo giuridicamente non corretto, ma altresì completamente inutile.

Sono legittimati alla manifestazione del consenso

- per i minori, gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- per coloro che non sono in grado di intendere e volere (interdetti),
- il tutore;
- per coloro la cui capacità di agire è stata solo in parte limitata da provvedimento giudiziario, il curatore o l'amministratore di sostegno, se e in quanto nominati anche al fine di affiancare inabilitato o beneficiario nelle decisioni riguardanti la propria salute.

Consenso informato nel caso di minori

Il tema dell'autodeterminazione del minore è in continua evoluzione, con un progressivo contenimento dei poteri decisionali degli adulti. I minori sono ritenuti, in

taluni casi, in grado di assumere autonoma decisione, come si evince

- dalle norme legate all'accertamento di AIDS o infezione da HIV;
- da alcune sentenze in merito alla decisione relativa al trattamento di minori di caso di tumore;
- dalla convenzione di Oviedo ratificata con L. 145/2001.

Il legislatore ha riconosciuto, attraverso leggi specifiche e particolari, la possibilità per il minorenne di avere accesso a prestazioni sanitarie per effetto di un proprio consenso valido ed autonomo.

Ad esempio, la L. 194/78 in tema di tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, all'art. 2, prevede che nelle strutture sanitarie e nei consultori la somministrazione, su prescrizione medica, dei mezzi necessari per conseguire le finalità scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori. L'art. 12 della medesima legge, premesso che l'interruzione di gravidanza da parte di una minore richiede l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela, prevede che alla presenza di seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, il consultorio o la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia debbano relazionare al Giudice Tutelare, il quale, sentita la don-

na e tenuto conto della sua volontà, delle sue ragioni e della relazione trasmessa, può autorizzare l'interessata a decidere l'interruzione della gravidanza.

Anche l'art. 120 della L. 309/90, in tema di accesso al Servizio pubblico per le Tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata, consente ai minori, oltre che agli interdetti, di richiedere personalmente lo svolgimento dei necessari accertamenti diagnostici e l'esecuzione di un programma terapeutico e sociorabilitativo.

‘Tra le eccezioni all’incapacità legale del minorenne possono infine ricordarsi le discipline sul diritto d’autore, sull’accensione di libretti di risparmio nominativi, sul rapporto di lavoro. Un ultimo cenno merita il dettato dell’art. 155 sexies c.c., così come introdotto dalla recente l. 54/2006 in materia di separazione personale ed affidamento condiviso dei figli, laddove, nel sancire che il giudice prima di assumere provvedimenti nell’interesse dei minori coinvolti nella separazione personale senta il figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, prevede altresì che l’Autorità Giudiziaria possa disporre l’audizione nel minore di età inferiore ove capace di discernimento. Tutti i casi previsti dalla legge presentano dei denominatori comuni: da un lato le norme che li regolano si pongono a tutela di soggetti deboli nell’ottica di un giusto riconoscimento ad una loro partecipazione attiva ad eventi fondamentali della vita, dall’altro tali

stesse norme, in quanto deroghe applicabili a situazioni ben specifiche, non sono suscettibili di applicazione analogica [...] Giova ribadire che l'eventuale consenso del minore può rilevare nella misura in cui la legge lo preveda ed egli sia in grado di esprimerlo concretamente; nel nostro ordinamento, non può ancora sostituirsi autonomamente a quello degli esercenti la potestà o la tutela. Per certi versi si potrebbe anche ritenere che, allo stato, abbia maggior valenza e conseguenze sul piano giuridico un eventuale dissenso del minore, piuttosto che un suo consenso' (Leardini E., 2007)

Responsabilità genitoriale

Il tema di chi eserciti la responsabilità genitoriale è fondamentale per l'applicazione dell'art. 31 del Codice Deontologico.

La regola generale è dettata dall'art. 316 del Codice Civile, secondo cui la responsabilità sul minore è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori (comma 2), salva la possibilità (comma 3), nel caso di contrasto su questioni di particolare importanza, di ricorrere senza formalità al Giudice, il quale, sentiti i genitori e il figlio, se ultraquattordicenne, suggerirà la soluzione ritenuta più utile nell'interesse preminente del figlio o dell'unità familiare.

Tale norma si applica anche nel caso in cui manchi

ancora una decisione del Tribunale circa l'affidamento della prole e quindi circa l'attribuzione della potestà.

Il successivo art. 317 aggiunge che, nell'ipotesi di lontananza, incapacità o altro impedimento di uno dei genitori, questi non perde la titolarità della responsabilità, la quale è esercitata, però, in modo esclusivo dall'altro genitore.

Nel caso di separazione personale o divorzio, occorre distinguere il tema dell'affidamento dei minori da quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Quanto all'affidamento:

- il nuovo testo dell'art. 155 del Codice Civile, (applicabile anche alle unioni di fatto per la Legge 54 del 2006), prevede che il Giudice valuti prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (affidamento condiviso).
- l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori è limitato invece all'ipotesi in cui l'affidamento all'altro risulti contrario all'interesse del minore.

A prescindere dalle modalità di affidamento, la responsabilità è esercitata da entrambi i genitori, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni sia intervenuto con un provvedimento ablativo o limitativo. L'art. 155 prevede inoltre che:

- le decisioni di maggiore interesse per i figli, re-

lative all'istruzione, all'educazione e alla salute, sono assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;

- il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
- in caso di disaccordo (o di ostinata inerzia da parte di uno dei genitori) la decisione è rimessa al Giudice, che deve avere esclusivo riguardo all'interesse morale e materiale del minore.

Pertanto, il genitore unico affidatario del minore non può, anche nell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, decidere autonomamente di far sottoporre ad una 'presa a carico' psicologica il proprio figlio minore, trattandosi appunto di una 'decisione di maggior interesse'. L'altro genitore, nell'esercizio del diritto (dovere) di vigilanza, potrà quindi in tal caso rivolgersi al Giudice contestando la legittimità della decisione stessa.

Anche nel caso in cui il Giudice abbia stabilito l'affido congiunto e quindi il congiunto esercizio della potestà occorrerà pertanto il consenso di entrambi i genitori, salvo ancora una volta la possibilità, nel caso di

disaccordo, di rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Unico caso in cui è possibile, ove il Giudice, nel disporre l'affido, abbia espressamente attribuito a uno dei genitori la responsabilità autonoma per alcune scelte in particolare se, tra quelle indicate nel provvedimento, vengono annoverate anche quelle in materia di salute.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, si potrebbe anche validamente argomentare in senso favorevole alla possibilità, per lo psicologo e in determinate situazioni, di intervenire professionalmente nella vita privata e familiare di un soggetto minorenni in virtù (o 'in forza'?) del consenso di un solo genitore.

Tuttavia, la pratica quotidiana in materia di deontologia mostra ripetuti casi in cui la mancata adesione (o anche solo la mancanza di un efficace e corretto tentativo di coinvolgimento) di entrambe le figure genitoriali si traduce, sempre, in un vizio genetico della prestazione psicologica; vizio che espone, di fatto e in maniera inescusabile, il diretto destinatario della prestazione stessa al rischio di non vedersi garantito un proprio personale spazio di cura e di divenire motivo o fosse anche solo pretesto di rinforzo di quel conflitto intra-familiare a cui magari era stato chiesto allo psicologo di aiutarlo a sottrarsi. Inoltre, espone il professionista a un'indubbia parzialità di dati e elementi su cui basare le proprie valutazioni e i propri giudizi professionali. In

altre parole, ogni tentativo giuridico di fare uscire dalla porta dello spazio psicologico la corretta interpretazione deontologica dell'art. 31 C.D. apre la strada a che l'art. 7 C.D. oppure l'art. 26 C.D. entrino dalla finestra.

Dieci 'consigli'

Lo psicologo deve dunque osservare, nel caso di prestazioni rivolte a minori, una particolare attenzione.

1. Si informa preventivamente ed approfonditamente sulla situazione giuridica parentale, richiedendo anche copia integrale (no ad estratti o stralci) di ogni certificazione o documentazione in proposito.
2. A garanzia della validità del consenso informato, è preferibile sempre la firma di entrambi i genitori alla presenza dello psicologo.
3. L'interesse del minore (destinatario dell'intervento sanitario), una volta valutato in concreto, deve sempre prevalere su quello del genitore (committente).
4. Un intervento richiesto da uno dei genitori, in assenza del consenso di entrambi, costituisce violazione deontologica. L'intervento psicologico non può dunque rientrare in quell'ordinaria amministrazione cui un solo genitore può provvedere in

assenza del consenso dell'altro. Può valere il criterio dell'urgenza dell'intervento, ma poiché la valutazione dell'urgenza psicologica lascia ampi spazi di dubbio, essa è configurabile solo in rarissimi casi.

5. In relazione all'urgenza si sottolinea che tutti i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (quindi psicologi dipendenti ASL, CTU, ecc.) sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria, o comunque a chi abbia l'obbligo di riferirne, situazioni di grave pregiudizio per un minore ovvero ipotesi di reato perseguibile d'ufficio, di cui vengano a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni. Poiché lo psicologo può 'venire a conoscenza' solo con i tempi ed i modi della clinica e l'utilizzo dei propri strumenti professionali, occorre che egli sia consapevole che una cosa sono i riferiti di reato, altra le ipotesi di reato ed altra ancora i reati.
6. In sede di intese preliminari, lo psicologo concorda gli obiettivi perseguibili e, qualora vi siano richieste o aspettative che ritiene in scienza e coscienza di non poter accogliere, lo esplicita; se esse non vengono modificate, lo psicologo rimette il mandato ricevuto.

7. Costituisce violazione deontologica la stesura di relazioni tecniche, su richiesta di un solo genitore. Lo psicologo deve essere consapevole che al genitore richiedente è consentito l'utilizzo in giudizio di una tale relazione anche 'contro' l'altro genitore.
8. Lo psicologo che ritenga necessarie prestazioni a favore del minore, ma non abbia il consenso informato di entrambi i genitori, può formulare regolare istanza all'Autorità Tutoria (solitamente Tribunale per i Minorenni). Nei casi in cui non c'è grave nocumento per il minore ed i genitori sono separati, si suggerisce invece di sollecitare il genitore a chiedere l'intermediazione del proprio Legale. È importante rispettare sempre i tempi e i modi delle procedure.
9. Ovviamente la richiesta di consulenza per un minore da parte di un avvocato non esonera dall'acquisizione del consenso informato di entrambi i genitori.
10. Allo stesso modo, lo psicologo che opera in sportelli psicologici di Istituti Scolastici, si accerta che entrambi i genitori abbiano firmato il consenso informato prima di svolgere qualsivoglia attività professionale che riguardi un minore.

Le Proposte Di Modifica all'art. 31

Le proposte che seguono hanno sostanziato nel corso degli anni la riflessione di deontologi 'storici' quali Eugenio Calvi e il sottoscritto che, essendo da tempo, però, entrambi lontani dalle sedi istituzionali preposte alle modifiche, non hanno la misura degli intendimenti a riguardo.

L'inserimento di queste proposte in questo volume è, quindi, volto esclusivamente a stimolare la riflessione dei colleghi riguardo a questa delicata e complessa materia.

Ciò che si auspica è che della norma deontologica se ne preservi la sostanza che può essere ricondotta all'esigenza di esprimere, seppure in termini giuridici, principi propri della professione che intende tutelare.

In difetto, la norma deontologica si ridurrebbe ad essere una inutile ripetizione di regole e principi già espressi da altre fonti formalmente sopra poste.

Quello che segue è il vigente Art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani.

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono generalmente subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento

professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte. La prima modifica che s'impone riguarda la dizione del primo comma, quando si parla di prestazioni professionali senza ulteriore specificazione.

Nella formulazione attuale, lo psicologo dovrebbe stabilire praticamente alla cieca se occorra o meno il consenso di chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, prima ancora del primo colloquio e prima ancora, quindi, di potersi rendere conto della natura della propria prestazione. Va meglio:

Le prestazioni professionali dello psicologo, che richiedano approfondimenti diagnostici ovvero una presa in carico psicoterapeutica nei confronti di persone minorenni o interdetto, sono generalmente subordinate al consenso ovvero all'assenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

L'introduzione del termine assenso si rende necessaria per il fatto che in quasi tutti i casi è rilevante la volontà del soggetto utente, per cui la volontà del genitore o del tutore si affianca a quella, e non si sostituisce. Il termine consenso, utilizzato da solo, porrebbe nel nulla la volontà dell'utente anche in quei casi in cui tale

volontà ha rilevanza (si pensi al minorenni sufficientemente maturo per rendersi conto di ciò che gli si richiede, o anche l'incapace interdetto non completamente deteriorato).

Nel secondo comma, per coerenza, va introdotto il concetto di assenso, per cui si dovrebbe leggere:

Lo psicologo che, in assenza del consenso o dell'assenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto a informare il Tribunale per i Minorenni dell'instaurarsi della relazione professionale.

In luogo di Autorità Tutoria, che potrebbe ingenerare la confusione tra il Giudice Tutelare (assolutamente incompetente a questi fini) e il Tribunale per i Minorenni, è opportuno precisare che è quest'ultimo ad essere destinatario della comunicazione.

Ci chiedevamo all'inizio in che misura lo psicologo che va nel forense, smette i propri codici, il proprio stato formale, i propri vincoli (p. e. deontologici), per assumere codici, stato e vincoli propri di un mondo altro. Ecco di seguito come un eventuale nuovo articolo 31 potrebbe affrontare la questione.

Lo psicologo che accetti l'incarico di perito di parte o di consulente di parte in procedimenti giudiziari nei quali gli sono richieste valutazioni aventi ad oggetto persone minorenni o incapaci, o comunque coinvol-

genti tali persone, deve ritenere preminente l'interesse di queste ultime, fatto salvo lo stretto obbligo di fedeltà nei confronti del proprio cliente.

Ove rilevi una contraddizione fra le richieste del proprio cliente e tale accertato interesse, si adopererà per tentare di risolvere siffatto contrasto. Nel caso che, ciò nonostante, il conflitto permanga, lo psicologo dismetterà l'incarico ricevuto.

Ecco di seguito come potrebbe essere quindi un eventuale nuovo art. 31. Le prestazioni professionali dello psicologo, che richiedano approfondimenti diagnostici ovvero una presa in carico psicoterapeutica nei confronti di persone minorenni o interdette, sono generalmente subordinate al consenso ovvero all'assenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso o dell'assenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare il Tribunale per i Minorenni dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvenga-

no su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Lo psicologo che accetti l'incarico di perito di parte o di consulente di parte in procedimenti giudiziari nei quali gli sono richieste valutazioni aventi ad oggetto persone minorenni o incapaci, o comunque coinvolgenti tali persone, deve ritenere preminente l'interesse di queste ultime, fatto salvo lo stretto obbligo di fedeltà nei confronti del proprio cliente.

Ove rilevi una contraddizione fra le richieste del proprio cliente e tale accertato interesse, lo psicologo si adopererà il più possibile per tentare di risolvere siffatto contrasto.

Nel caso che, ciò nonostante, il conflitto permanga, lo psicologo indicherà al proprio cliente le motivazioni della propria incompatibilità di fatto e, di conseguenza, rassegnerà le proprie motivate dimissioni dall'incarico ricevuto.

- Bulletti C., Flamigni C., *Fare figli*, Pendragon Ed., 2017
- Calvi E., Gulotta G. (a cura di), *Il codice deontologico degli psicologi*, Giuffrè Ed., 1999
- Calvi E., Gulotta G., Leardini E., *Il Nuovo Codice deontologico degli Psicologi*, Giuffrè Ed., 2018
- Cattaneo M.L., *Elementi di base della clinica transculturale*, Crinali Coop. Sociale Onlus, su https://www.transcuturel.eu/Elementi-di-base-della-clinica-transculturale_a374.html
- Desiderio M.T., Etica e promozione della salute, in Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Giuffrè 2000
- Di Giovanni R., Il Codice Deontologico: la sua filosofia, le sue regole, da *Per una cultura della competenza*, a cura di Cavuoto Smini Xibilia, Edizioni Scandurra 1996
- Di Giovanni R., I rapporti con l'utenza e la commitenza: etica, deontologia ed epistemologia, in Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della*

psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani, Giuffrè 2000

EFPA's Task Force on Forensic Psychology, *The European psychologist in forensic work and as expert witness. Recommendations for an ethical practice*, London, 2000

European Federation of Professional Psychologists Associations, *Meta-Code of Ethics*, Athens, 1995

Francis Ronald D., *L'Etica per gli psicologi*, ed. C.S.E., Torino, 2003

Leardini E., La tutela del minore in ambito psicologico: tra responsabilità terapeutica e segreto professionale, Cesaro G.O. (a cura di), in *La tutela del minore: deontologie a confronto*, Franco Angeli Ed., 2007

Mela A., Il lavoro psicosociale con i rifugiati e richiedenti asilo: approcci e riflessioni critiche, *Rivista di Psicologia dell'Emergenza e dell'assistenza sanitaria*, num. 14/2015, in <http://www.psicologiperipopoli.it/files/Numero%2014.pdf>

Parmentola C., *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel Codice Deontologico degli psicologi italiani*, Giuffrè Ed., 2000

Riflessioni sulle modalità di intervento nelle situazioni di 'bambini contesi' di Fulvio Frati

Linee Guida di psicologia giuridica e forense deliberate dal Cons. Naz. Ordine Psicologi

Linee Guida per la consulenza nell'infertilità Cons.

Naz. Ordine Psicologi, Gruppo di lavoro sulla Psicologia della Procreazione Assistita, Ottobre 2004, in www.psy.it/allegati/lg_infertilita.pdf.

Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 31 del C.

D. Psicologi a cura di Manuela Colombari

Proposte di modifica all'art. 31 del C. D. Psicologi,
Eugenio Calvi

Materiali di lavoro dell'Osservatorio Deontologico del
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Catello Parmentola (Scafati, 1955), Psicologo, Psicoterapeuta, è Dirigente psicologo presso l'ASL Salerno.

In tale ambito, ha contribuito allo sviluppo della professione 'aprendo' agli psicologi settori nuovi come:

- le Tossicodipendenze, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di Intervento in volumi quali *Note a margine* articoli 1981-1990 e *Note a margine. I numeri e le parole della 'droga'*, Laveglia 1997;
- la Diabetologia, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di Intervento in volumi quali *La dimensione psicologica del paziente diabetico*, Plectica, 2007 e *Psicologia e diabete. L'esperienza dello psicologo nei servizi di diabetologia* (Plectica 2011);
- l'Hospice, codificandone i primi paradigmi e Protocolli di Intervento in volumi quali *Fino alla fine del tempo. Una riflessione sulla psicologia palliativa* (in pubblicazione).

È valutatore ISO 9001 dei Sistemi di Gestione della

Qualità settore sanitario e formato con la Bocconi di Milano in management sanitario.

È stato vicepresidente dell'Ordine Psicologi della Regione Campania e componente della Commissione Deontologia dell'Ordine Nazionale che estese il primo Codice Deontologico degli psicologi italiani.

Attualmente membro della **Commissione Giuridica Istituzionale** del Consiglio Nazionale dell'Ordine, è stato -dal 1993 ad oggi- in diverse Commissioni del CNOP. In tale ambito, ha esteso le prime *Linee Guida per la Professione online* e collaborato alle revisioni e all'estensione delle successive; ha esteso i Regolamenti Disciplinari di vari Ordini regionali e collaborato all'estensione delle *Linee Guida di Psicologia Giuridica e Forense*; ha esteso le *Linee d'Indirizzo per l'Applicazione dell'Art. 31 del C. D. degli Psicologi*.

A tale impegno istituzionale ha dedicato volumi quali *Il soggetto psicologo e l'oggetto della psicologia nel codice deontologico degli psicologi italiani*, Giuffrè Editore, 2000; *Prendersi cura. Il soggetto psicologo e il senso dell'altro tra clinica e sentimento*, Giuffrè Editore, 2003; *La deontologia degli psicologi le conoscenze indispensabili all'esercizio professionale*, edito dall'Ordine Psicologi Regione Campania, 2013 (prima edizione), 2018 (seconda edizione).

Docente attualmente e fin dalla sua istituzione presso la sede di Napoli dell'*Istituto Italiano di Psicoterapia*

Relazionale, è stato docente di psicologia scientifica presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Salerno e di psicologia generale presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università Federico II di Napoli.

Ha collaborato a molte riviste scientifiche (*Psicologia oggi*, *Simposio*, *La Professione di psicologo*, *Nuove Prospettive in Psicologia*, *Link*, *Janus*, etc.) ed a molte opere collettive, tra cui: *Il Codice Deontologico degli Psicologi commentato articolo per articolo*, Giuffrè 1999; *Lo psicologo al lavoro. Contesti professionali, casi e dilemmi, deontologia*, Franco Angeli 2001; *L'approccio psicologico nel diabete. Il dialogo, le teorie, l'esperienza*, Roche Diagnostics S.p.A. 2007; *Psicologia penitenziaria*, E.S.I. 2007.

Dirige dal 1997 la Collana di Scientifica della Plectica Editrice. In tale ambito, ha pubblicato molti volumi e, di molti, ne è stato anche diretto curatore, da *Curare la cura. L'elusione del corpo, della parola, del tempo e della morte, nel mondo e nella relazione clinica* (2003) fino a *Storia della psicologia salernitana nel racconto dei suoi protagonisti* (in pubblicazione).

È presente, con 16 pagine dedicate, nel volume *Lo sviluppo della psicologia in Campania dal 1950 ad oggi* di P. Valerio P. Fazzari, A. Galdo, edito (2018) dall'Ordine degli Psicologi della Campania.

Elena Leardini (Pesaro, 1968), Avvocato, è Consulente legale per la deontologia professionale degli Psicologi per diversi Enti Pubblici e Privati; già Membro esterno della Commissione Etica e Deontologia dell'Ordine Psicologi Lombardia e Membro effettivo del Gruppo per la Formazione a Distanza dello stesso Ordine.

Ha collaborato con l'Università di Urbino Corso di Psicologia Giuridica e l'Università degli Studi di Milano-Bicocca; è Docente a Contratto di Etica Deontologica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Psicologia.

Autrice di molti articoli, ha partecipato a vario titolo a diverse opere, da *Etica e deontologia per psicologi*, A. Corradini e al., ed. Carocci, Roma 2006 a *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, a cura di G.O. Cesaro, ed. Franco Angeli, Milano 2007.

È coautrice, con E. Calvi e G. Gulotta de *Il nuovo codice deontologico degli psicologi commentato articolo per articolo*, ed. Giuffrè, Milano 2018.

Prima Edizione: 2018

ISBN 978-88-99566-23-4

© 2018 **Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo**

Via G. Carducci, 11 – 67100 L’Aquila - Tel. 0862 401022

Via Lungaterno Sud, 86 – 65126 Pescara - Tel. 085 4462930

Sito Web: www.ordinepsicologiabruzzo.it

e-mail: segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it

e-mail: segreteriape@ordinepsicologiabruzzo.it

I diritti di riproduzione, memorizzazione elettronica e pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche e l’inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di Settembre 2018 in Italia da xxxxxx per conto di Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.

Si ringrazia la Casa Editrice **Edizioni Psiconline** di Francavilla al Mare (CH) per il contributo offerto nell’editing, nella impaginazione e nella cura grafica del volume e per il Codice ISBN cortesemente fornito.



Ai colleghi più giovani

Vorrei che vivessero questo volume come il loro libro di testo deontologico, come dispense, materiale di autoapprendimento. Perché così l'ho vissuto io, quando l'ho scritto.

Catello Parmentola

Agli Psicologi della Regione Abruzzo

Questo libro ha forme e contenuti per veicolare il messaggio sul significato profondo che il Codice Deontologico assume per un professionista e per aiutare ciascuno a riscoprire o scoprire l'orgoglio di essere psicologi.

Tancredi Di Iullo

**Omaggio per gli Psicologi iscritti
all'Ordine della Regione Abruzzo**

ISBN 978-88-99566-23-4



9 788899 566234